SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 150° - Numero 114

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 19 maggio 2009** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06-85081

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*
La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura per l'inserimento degli atti nella *Gazzetta Ufficiale* telematica, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica: gazzettaufficiale@giustizia.it, curando che nella nota cartacea di trasmissione siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

SOMMARIO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'economia e delle finanze

Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

Ministero dello sviluppo economico

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Agenzia italiana del farmaco

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Ministero dell'interno:

Agenzia italiana del farmaco:

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 73

Ministero dello sviluppo economico

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 31 marzo 2009, n. **49**.

Regolamento di integrazione al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 novembre 2006, n. 312, concernente il trattamento dei dati sensibili e giudiziari presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante la disciplina dell'attività di Governo e l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri e, in particolare, l'articolo 17, commi 3 e 4, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante norme sul riordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2002, recante l'ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'articolo 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244»;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il «Codice in materia di protezione dei dati personali» e, in particolare, gli articoli 18 e seguenti che dettano i principi e le regole applicabili al trattamento di dati sensibili e giudiziari effettuati da soggetti pubblici;

Visti gli articoli 20, 21 e 22 del Codice, ai sensi dei quali, nei casi in cui una disposizione di legge specifichi la finalità di rilevante interesse pubblico, ma non i tipi di dati sensibili e giudiziari trattabili ed i tipi di operazioni su questi eseguibili, il trattamento è consentito solo in riferimento a quei tipi di dati e di operazioni identificati e resi pubblici a cura dei soggetti che ne effettuano il trattamento, in relazione alle specifiche finalità perseguite nei singoli casi;

Considerato che, ai sensi dell'articolo 20, comma 2, del Codice, detta identificazione deve avvenire con atto di natura regolamentare adottato in conformità al parere espresso dal Garante, ai sensi dell'articolo 154, comma 1, lettera *g)*, del Codice;

Visto il proprio decreto 30 novembre 2006, n. 312, recante «Regolamento concernente il trattamento dei dati sensibili e giudiziari presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri»;

Ritenuto necessario integrare il citato decreto 30 novembre 2006, n. 312, con l'inserimento dell'allegato n. 15, in relazione all'attività svolta dal Nucleo della Guardia di finanza per la repressione delle frodi comunitarie che opera nell'ambito del Comitato per la lotta contro le frodi comunitarie, di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 91, con particolare riferimento alle questioni connesse al flusso delle comunicazioni in materia di percezione di finanziamenti comunitari e ai recuperi degli importi indebitamente pagati, anche attraverso la raccolta, il trattamento e la comunicazione dei dati e delle informazioni di natura giudiziaria relativi alle irregolarità e alle frodi in materia di fondi strutturali;

Visto il provvedimento generale del Garante della protezione dei dati personali del 30 giugno 2005;

Vista l'autorizzazione n. 7/2008 al trattamento dei dati a carattere giudiziario da parte di privati, di enti pubblici economici e di soggetti pubblici, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 169 del 21 luglio 2008 - supplemento ordinario n. 175;

Sentito il Garante per la protezione dei dati personali, espressosi con parere del 19 dicembre 2008, ai sensi dell'articolo 154, comma 1, lettera *g)*, del Codice;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 2 febbraio 2009;

ADOTTA
il seguente regolamento:

Art. 1.

Oggetto del regolamento

1. Il comma 1 dell'articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 novembre 2006, n. 312, è sostituito dal seguente:

«1. In attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 20, comma 2, e 21, comma 2, del Codice in materia di protezione dei dati personali, gli allegati che formano parte integrante del presente regolamento, contraddistinti dai numeri da 1 a 15, identificano i tipi di dati sensibili e giudiziari per cui è consentito il relativo trattamento, nonché le operazioni eseguibili in riferimento alle specifiche finalità di rilevante interesse pubblico perseguite nei singoli casi ed individuate nel Codice medesimo.».

2. Al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 novembre 2006, n. 312, di cui al comma 1, è aggiunto il seguente ulteriore allegato:

«ALLEGATO 15

DENOMINAZIONE DEL TRATTAMENTO

Gestione delle attività connesse al flusso delle comunicazioni delle irregolarità e delle frodi in materia di fondi strutturali.

FINALITÀ DI RILEVANTE INTERESSE PUBBLICO

Art. 67, decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali).

FONTE NORMATIVA

Regolamento (CE) n. 1681/94 della Commissione, dell'11 luglio 1994, relativo alle irregolarità e al recupero delle somme indebitamente pagate nell'ambito del finanziamento delle politiche strutturali nonché all'organizzazione di un sistema d'informazione in questo settore, come modificato dal regolamento n. 2035/2005 della Commissione del 12 dicembre 2005; regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, del 21 giugno 2005, relativo al finanziamento della politica agricola comune e successive modifiche; regolamento (CE) n. 885/2006 della Commissione, del 21 giugno 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio per quanto riguarda il riconoscimento degli organismi pagatori e gli altri organismi e la liquidazione dei conti del FEAGA e del FEASR; regolamento (CE) n. 1828/2006 della Commissione, dell'8 dicembre 2006, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e del regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale; regolamento (CE) n. 498/2007 della Commissione, del 26 marzo 2007, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio relativo al Fondo europeo per la pesca; decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 91, che ha previsto il riordino degli organismi operanti nel Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie della Presidenza del Consiglio dei Ministri e, all'articolo 3, ha regolamentato il Comitato per la lotta contro le frodi comunitarie, istituito ai sensi dell'articolo 76, comma 2, della legge 19 febbraio 1992, n. 142.

TIPI DI DATI TRATTATI

Dati di carattere giudiziario.

OPERAZIONI ESEGUITE

Trattamento ordinario dei dati, in particolare:

Raccolta: presso terzi;

Elaborazione: in forma cartacea e/o informatizzata.

Particolari forme di trattamento.

Comunicazione dei dati e delle informazioni alle seguenti Amministrazioni:

a) Commissione europea, ai sensi della normativa comunitaria vigente;

b) Autorità di gestione dei fondi strutturali per il necessario follow up amministrativo e giudiziario;

c) Corte dei conti per le proprie attività istituzionali di controllo.

SINTETICA DESCRIZIONE DEL TRATTAMENTO E DEL FLUSSO INFORMATIVO

Il flusso delle segnalazioni relativo alle irregolarità e alle frodi in materia di fondi strutturali nei confronti della Commissione europea segue la procedura di comunicazione prevista dagli articoli 3 e 5 del regolamento (CE) n. 1681/94 come modificato dal regolamento (CE) n. 2035/2005 e dal regolamento (CE) n. 1828/2006. Le Autorità nazionali preposte alla gestione delle risorse comunitarie, in presenza dei presupposti previsti dai citati regolamenti, compilano l'apposito modulo di comunicazione e lo trasmettono al Dipartimento per le politiche comunitarie - Nucleo della Guardia di finanza per la repressione delle frodi comunitarie. Quest'ultimo provvede, attraverso il sistema A.F.I.S. (Anti Fraud Information System), a notificare le segnalazioni alla Commissione europea. Ogni mutamento nel procedimento amministrativo/giudiziario, intervenuto in relazione alla irregolarità o alla frode segnalata, viene comunicato attraverso la redazione di una scheda di aggiornamento che viene notificata alla Commissione seguendo le predette procedure.».

Il presente decreto, munito del sigillo di Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Roma, 31 marzo 2009

Il Presidente: BERLUSCONI

Visto, *il Guardasigilli:* ALFANO

Registrato alla Corte dei conti il 6 maggio 2009
Ministeri istituzionali, registro n. 4, foglio n. 283

———

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Si riporta il testo degli articoli 20, 21 e 22 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante: «Codice in materia di protezione dei dati personali»:

«Art. 20 (*Principi applicabili al trattamento di dati sensibili*). — 1. Il trattamento dei dati sensibili da parte di soggetti pubblici è consentito solo se autorizzato da espressa disposizione di legge nella quale sono specificati i tipi di dati che possono essere trattati e di operazioni eseguibili e le finalità di rilevante interesse pubblico perseguite.

2. Nei casi in cui una disposizione di legge specifica la finalità di rilevante interesse pubblico, ma non i tipi di dati sensibili e di operazioni eseguibili, il trattamento è consentito solo in riferimento ai tipi di dati e di operazioni identificati e resi pubblici a cura dei soggetti che ne effettuano il trattamento, in relazione alle specifiche finalità perseguite nei singoli casi e nel rispetto dei principi di cui all'art. 22, con atto di natura regolamentare adottato in conformità al parere espresso dal Garante ai sensi dell'art. 154, comma 1, lettera *g)*, anche su schemi tipo.

3. Se il trattamento non è previsto espressamente da una disposizione di legge i soggetti pubblici possono richiedere al Garante l'individuazione delle attività, tra quelle demandate ai medesimi soggetti dalla legge, che perseguono finalità di rilevante interesse pubblico e per le quali è conseguentemente autorizzato, ai sensi dell'art. 26, comma 2, il trattamento dei dati sensibili. Il trattamento è consentito solo se il soggetto pubblico provvede altresì a identificare e rendere pubblici i tipi di dati e di operazioni nei modi di cui al comma 2.

4. L'identificazione dei tipi di dati e di operazioni di cui ai commi 2 e 3 è aggiornata e integrata periodicamente.

Art. 21 *(Principi applicabili al trattamento di dati giudiziari)*. — 1. Il trattamento di dati giudiziari da parte di soggetti pubblici è consentito solo se autorizzato da espressa disposizione di legge o provvedimento del Garante che specifichino le finalità di rilevante interesse pubblico del trattamento, i tipi di dati trattati e di operazioni eseguibili.

2. Le disposizioni di cui all'art. 20, commi 2 e 4, si applicano anche al trattamento dei dati giudiziari.

Art. 22 (*Principi applicabili al trattamento di dati sensibili e giudiziari*). — 1. I soggetti pubblici conformano il trattamento dei dati sensibili e giudiziari secondo modalità volte a prevenire violazioni dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità dell'interessato.

2. Nel fornire l'informativa di cui all'art. 13 i soggetti pubblici fanno espresso riferimento alla normativa che prevede gli obblighi o i compiti in base alla quale è effettuato il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

3. I soggetti pubblici possono trattare solo i dati sensibili e giudiziari indispensabili per svolgere attività istituzionali che non possono essere adempiute, caso per caso, mediante il trattamento di dati anonimi o di dati personali di natura diversa.

4. I dati sensibili e giudiziari sono raccolti, di regola, presso l'interessato.

5. In applicazione dell'art. 11, comma 1, lettere *c)*, *d)* ed *e)*, i soggetti pubblici verificano periodicamente l'esattezza e l'aggiornamento dei dati sensibili e giudiziari, nonché la loro pertinenza, completezza, non eccedenza e indispensabilità rispetto alle finalità perseguite nei singoli casi, anche con riferimento ai dati che l'interessato fornisce di propria iniziativa. Al fine di assicurare che i dati sensibili e giudiziari siano indispensabili rispetto agli obblighi e ai compiti loro attribuiti, i soggetti pubblici valutano specificamente il rapporto tra i dati e gli adempimenti. I dati che, anche a seguito delle verifiche, risultano eccedenti o non pertinenti o non indispensabili non possono essere utilizzati, salvo che per l'eventuale conservazione, a norma di legge, dell'atto o del documento che li contiene. Specifica attenzione è prestata per la verifica dell'indispensabilità dei dati sensibili e giudiziari riferiti a soggetti diversi da quelli cui si riferiscono direttamente le prestazioni o gli adempimenti.

6. I dati sensibili e giudiziari contenuti in elenchi, registri o banche di dati, tenuti con l'ausilio di strumenti elettronici, sono trattati con tecniche di cifratura o mediante l'utilizzazione di codici identificativi o di altre soluzioni che, considerato il numero e la natura dei dati trattati, li rendono temporaneamente inintelligibili anche a chi è autorizzato ad accedervi e permettono di identificare gli interessati solo in caso di necessità.

7. I dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale sono conservati separatamente da altri dati personali trattati per finalità che non richiedono il loro utilizzo. I medesimi dati sono trattati con le modalità di cui al comma 6 anche quando sono tenuti in elenchi, registri o banche di dati senza l'ausilio di strumenti elettronici.

8. I dati idonei a rivelare lo stato di salute non possono essere diffusi.

9. Rispetto ai dati sensibili e giudiziari indispensabili ai sensi del comma 3, i soggetti pubblici sono autorizzati ad effettuare unicamente le operazioni di trattamento indispensabili per il perseguimento delle finalità per le quali il trattamento è consentito, anche quando i dati sono raccolti nello svolgimento di compiti di vigilanza, di controllo o ispettivi.

10. I dati sensibili e giudiziari non possono essere trattati nell'ambito di test psico-attitudinali volti a definire il profilo o la personalità dell'interessato. Le operazioni di raffronto tra dati sensibili e giudiziari, nonché i trattamenti di dati sensibili e giudiziari ai sensi dell'art. 14, sono effettuati solo previa annotazione scritta dei motivi.

11. In ogni caso, le operazioni e i trattamenti di cui al comma 10, se effettuati utilizzando banche di dati di diversi titolari, nonché la diffusione dei dati sensibili e giudiziari, sono ammessi solo se previsti da espressa disposizione di legge.

12. Le disposizioni di cui al presente articolo recano principi applicabili, in conformità ai rispettivi ordinamenti, ai trattamenti disciplinati dalla Presidenza della Repubblica, dalla Camera dei deputati, dal Senato della Repubblica e dalla Corte costituzionale.».

— Si riporta il testo dell'art. 154, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante: «Codice in materia di protezione dei dati personali»:

«Art. 154 (*Compiti*). — 1. Oltre a quanto previsto da specifiche disposizioni, il Garante, anche avvalendosi dell'Ufficio e in conformità al presente codice, ha il compito di:

a) controllare se i trattamenti sono effettuati nel rispetto della disciplina applicabile e in conformità alla notificazione, anche in caso di loro cessazione e con riferimento alla conservazione dei dati di traffico;

b) esaminare i reclami e le segnalazioni e provvedere sui ricorsi presentati dagli interessati o dalle associazioni che li rappresentano;

c) prescrivere anche d'ufficio ai titolari del trattamento le misure necessarie o opportune al fine di rendere il trattamento conforme alle disposizioni vigenti, ai sensi dell'art. 143;

d) vietare anche d'ufficio, in tutto o in parte, il trattamento illecito o non corretto dei dati o disporne il blocco ai sensi dell'art. 143, e di adottare gli altri provvedimenti previsti dalla disciplina applicabile al trattamento dei dati personali;

e) promuovere la sottoscrizione di codici ai sensi dell'art. 12 e dell'art. 139;

f) segnalare al Parlamento e al Governo l'opportunità di interventi normativi richiesti dalla necessità di tutelare i diritti di cui all'art. 2 anche a seguito dell'evoluzione del settore;

g) esprimere pareri nei casi previsti;

h) curare la conoscenza tra il pubblico della disciplina rilevante in materia di trattamento dei dati personali e delle relative finalità, nonché delle misure di sicurezza dei dati;

i) denunciare i fatti configurabili come reati perseguibili d'ufficio, dei quali viene a conoscenza nell'esercizio o a causa delle funzioni;

l) tenere il registro dei trattamenti formato sulla base delle notificazioni di cui all'art. 37;

m) predisporre annualmente una relazione sull'attività svolta e sullo stato di attuazione del presente codice, che è trasmessa al Parlamento e al Governo entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello cui si riferisce.».

— Si riporta il testo dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 91 recante: «Regolamento per il riordino degli organismi operanti nel Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie, a norma dell'art. 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248»:

«Art. 3 *(Comitato per la lotta contro le frodi comunitarie)*. — 1. Il Comitato per la lotta contro le frodi comunitarie ha funzioni consultive e di indirizzo per il coordinamento delle attività di contrasto delle frodi e delle irregolarità attinenti in particolare al settore fiscale e a quello della politica agricola comune e dei fondi strutturali; tratta altresì le questioni connesse al flusso delle comunicazioni in materia di indebite percezioni di finanziamenti comunitari ed ai recuperi degli importi indebitamente pagati, di cui al regolamento (CE) 1828/06 della Commissione, dell'8 dicembre 2006, e al regolamento (CE) 1848/06 della Commissione, del 14 dicembre 2006, e successive modificazioni, nonché quelle relative all'elaborazione dei questionari inerenti alle relazioni annuali, da trasmettere alla Commissione europea in base all'art. 280 del Trattato che istituisce la Comunità europea.

2. Il Comitato, presieduto dal Ministro per le politiche europee o da un suo delegato, è composto:

a) dal capo del Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie;

b) dal Comandante del Nucleo della Guardia di finanza per la repressione delle frodi comunitarie istituito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 11 gennaio 1995;

c) dai dirigenti generali degli uffici del Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie;

d) dai dirigenti generali designati dalle amministrazioni interessate al contrasto delle frodi fiscali, agricole ed alla corretta utilizzazione dei fondi comunitari, che sono nominati dal Ministro per le politiche europee;

e) dai componenti designati dalla Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

3. Alle riunioni del Comitato sarà di volta in volta richiesta, a seconda degli argomenti all'ordine del giorno, la partecipazione dei membri designati dalle amministrazioni interessate e dalla Conferenza unificata.

4. Il Comitato si avvale di una segreteria tecnica composta da personale del Dipartimento e del citato Nucleo della Guardia di finanza.

5. La partecipazione al Comitato non comporta alcun onere economico a carico dell'amministrazione, neanche derivante dal funzionamento dello stesso Comitato.».

09G0058

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 maggio 2009.

Scioglimento del consiglio comunale di Otricoli e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 12 e 13 giugno 2004 sono stati rinnovati gli organi elettivi del comune di Otricoli (Terni);

Vista la delibera n. 19 del 3 aprile 2009, con la quale il consiglio comunale, con il voto favorevole di sette consiglieri sui dodici assegnati all'ente, ha approvato una mozione di sfiducia nei confronti del sindaco;

Rtenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 52, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Otricoli (Terni) è sciolto.

Art. 2.

La dottoressa Rosa Massa è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 5 maggio 2009

NAPOLITANO

MARONI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Otricoli (Terni) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 12 e 13 giugno 2004, con contestuale elezione del sindaco nella persona del signor Antonio Liberati.

In data 24 marzo 2009, sette consiglieri su dodici assegnati hanno presentato una mozione di sfiducia, approvata con delibera n. 19 del 3 aprile 2009 da sette componenti, nei confronti del predetto sindaco.

Verificatasi l'ipotesi prevista dall'art. 52, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Terni ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato, ai sensi dell'art. 141 del suddetto decreto legislativo, disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 0008685 - classifica 013.01 del 6 aprile 2009, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

L'approvazione della mozione di sfiducia determina la cessazione dalla carica del sindaco e, quindi, non consente la prosecuzione dell'ordinaria gestione dell'ente, configurando gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Otricoli (Terni) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dottoressa Rosa Massa.

Roma, 22 aprile 2009

Il Ministro dell'interno: MARONI

09A05745

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 maggio 2009.

Scioglimento del consiglio comunale di Battuda e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 12 e 13 giugno 2004 sono stati rinnovati gli organi elettivi del comune di Battuda (Pavia);

Viste le dimissioni rassegnate, con atti separati contemporaneamente acquisiti al protocollo dell'ente, da sette consiglieri sui dodici assegnati al comune, a seguito delle quali non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Battuda (Pavia) è sciolto.

Art. 2.

La dottoressa Roberta Verrusio Grippa Scafati è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 5 maggio 2009

NAPOLITANO

MARONI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Battuda (Pavia), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 12 e 13 giugno 2004 e composto dal sindaco e da dodici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da sette componenti del corpo consiliare.

Le citate dimissioni, presentate personalmente dalla metà più uno dei consiglieri, con atti separati contemporaneamente acquisiti al protocollo dell'ente in data 28 marzo 2009, hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Pertanto, il prefetto di Pavia ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 13553/AREL proc. n. 2958/2009 del 31 marzo 2009, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Battuda (Pavia) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dottoressa Roberta Verrusio Grippa Scafati.

Roma, 22 aprile 2009

Il Ministro dell'interno: MARONI

09A05744

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 3 marzo 2009.

Approvazione del piano di bacino del fiume Tevere - V stralcio funzionale, per il tratto metropolitano da Castel Giubileo alla foce - P.S.5.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Visto l'art. 87 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 aprile 2001;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 giugno 2003, n. 261: «Regolamento di organizzazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio»;

Vista la legge 18 maggio 1989, n. 183 e successive modificazioni ed integrazioni: «Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo»;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152: «Norme in materia ambientale»;

Visto il decreto legislativo 8 novembre 2006, n. 284: «Disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale»;

Visto il decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208: «Misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione dell'ambiente»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 agosto 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 203 del 31 agosto 1989, relativo alla costituzione dell'Autorità di bacino del fiume Tevere;

Vista la deliberazione del Comitato istituzionale dell'Autorità di bacino del fiume Tevere n. 47 del 27 giugno 1995, di seguito denominato Comitato istituzionale, concernente l'«Adozione dei criteri e metodi per l'elaborazione del piano di bacino del fiume Tevere»;

Vista la deliberazione del Comitato istituzionale n. 80 del 28 settembre 1999 concernente l'«Adozione della prima elaborazione del progetto di piano di bacino del fiume Tevere»;

Vista la deliberazione del Comitato istituzionale n. 104 del 31 luglio 2003 concernente l'«Adozione del progetto di piano di bacino del fiume Tevere - V stralcio funzionale per il tratto metropolitano - P.S.5»;

Visto l'avviso di adozione del progetto di piano stralcio P.S.5 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - del 18 novembre 2003, n. 268;

Considerato, altresì, che ai sensi dell'art. 18, comma 6, della legge 18 maggio 1989, n. 183, sono state costituite, per quarantacinque giorni dalla pubblicazione dell'avvenuta adozione del progetto di piano, le sedi di consultazione presso, la regione Lazio, la provincia di Roma e l'Autorità di bacino del fiume Tevere e che, decorso tale termine, nei quarantacinque giorni successivi sono state presentate osservazioni sul progetto di piano;

Acquisito dalla regione Lazio il parere favorevole con prescrizioni espresso, tenendo conto delle osservazioni formulate, con la delibera di giunta regionale n. 194 del 19 marzo 2007, ai sensi dell'art. 18, comma 9 della legge n. 18 maggio 1989, n. 183;

Preso atto dell'intervenuta elaborazione del piano stralcio P.S.5 da parte del Comitato tecnico, nella seduta del 2 luglio 2008, conformemente alla proposta della segreteria tecnico-operativa che ha tenuto conto delle osservazioni pervenute e del prescritto parere regionale di cui al precedente punto;

Vista la deliberazione n. 115, del 15 dicembre 2008, con la quale il Comitato istituzionale ha adottato, ai sensi dell'art. 18, comma 10, della legge 18 maggio 1989, n. 183, il sopra citato piano, costituito da:

I) Relazione introduttiva;

II) Relazione generale;

III) Norme tecniche di attuazione;

IV) Allegati delle norme;

V) Tavole;

VI) Programmazione degli interventi e fabbisogno finanziario;

Visto l'avviso di adozione del piano stralcio P.S.5 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - del 7 gennaio 2009, n. 4;

Sulla proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 27 febbraio 2009;

Decreta:

Art. 1.

È approvato il piano di bacino del fiume Tevere - V stralcio funzionale - per il tratto metropolitano da Castel Giubileo alla foce - P.S.5, adottato dal Comitato istituzionale dell'Autorità di bacino del fiume Tevere con deliberazione n. 115 del 15 dicembre 2008.

Il piano di bacino del fiume Tevere - V stralcio funzionale - per il tratto metropolitano da Castel Giubileo alla foce - P.S.5 si compone degli elaborati di seguito specificati che fanno parte integrante del presente decreto:

I) Relazione introduttiva che modifica, integra ed aggiorna la Relazione generale e contiene tutte le modifiche intervenute tra l'adozione del progetto di piano stralcio ed il piano stralcio;

II) Relazione generale contenente il quadro conoscitivo, gli obiettivi da perseguire nel governo del territorio, le direttive, gli indirizzi programmatici e la programmazione degli interventi;

III) Norme tecniche di attuazione;

IV) Allegati delle norme:

allegato A: «Criteri per la gestione delle risorse idriche»;

allegato B: «Linee guida per la costruzione di pozzi per l'estrazione di acqua sotterranea»;

allegato C: «Linee guida per l'individuazione e definizione degli interventi di manutenzione delle opere idrauliche e di mantenimento dell'officiosità idraulica della rete idrografica»;

allegato D: «Criteri per il riordino delle competenze idrauliche»;

allegato E: «Documento di indirizzo per l'attività di navigazione ed il rilascio di concessioni di specchi acquei ed aree golenali demaniali nel tratto del Tevere da Castel Giubileo alla foce».

Relazione:

Parte 1: Norme tecniche inerenti l'attività di navigazione ed il rilascio di concessioni di specchi acquei ed aree golenali demaniali da Castel Giubileo alla foce (confluite negli articoli 23, 24, 33 e 40 delle presenti NTA):

sub - allegato 1: tratti di specchi acquei idonei allo stazionamento di navi, galleggianti ed installazioni galleggianti;

tabella esplicativa;

tavole cartografiche (scala 1:10.000) TAVV. A, B, C, D;

sub - allegato 2: distanze di rispetto dai ponti esistenti interdette al rilascio di concessioni di occupazione di specchi acquei;

sub - allegato 3: linee guida per l'assetto delle aree golenali del Tevere da Castel Giubileo alla foce;

relazione;

carta dell'uso del suolo - Tavole cartografiche (riduzione dalla scala 1:10.000) TAVV. 1A, 1B, 1C, 1D;

tipologia e localizzazione delle concessioni - Tavole cartografiche (riduzione dalla scala 1:10.000) TAVV. 2A, 2B, 2C, 2D;

piani e programmi - Tavole cartografiche (riduzione dalla scala 1:10.000) TAVV. 3A, 3B, 3C, 3D;

caratteri attuali e tendenziali - Carta di sintesi tavole cartografiche (riduzione dalla scala 1:10.000) TAVV. 4A, 4B, 4C, 4D;

schema di assetto - Tavole cartografiche (scala 1:10.000) TAVV. 5A, 58, 5C, 5D;

Parte 2: Indirizzi di carattere procedurale:

allegato F: «Elenco dei comuni interessati.»;

allegato G: «Attività di studio riferite al protocollo d'intesa tra Autorità di bacino e comune di Roma del 6 maggio 2002» (allegato DVD «Ipotesi di fattibilità per interventi sulle difese idrauliche connesse con la migliore fruibilità urbana ambientale»);

V) Tavole:

Bacino idrografico - Tavole di analisi:

A1 Bi Inquadramento territoriale ed amministrativo 1:50.000;

A2 Bi Inquadramento territoriale ed ambiti di piano 1:50.000;

A3 Bi Quadro delle competenze sul reticolo idrografico 1:50.000;

A4 Bi Carta dell'acqua: modificazioni antropiche del reticolo superficiale 1:50.000;

A5 Bi Carta dell'acqua: fabbisogno idropotabile e densità di pozzi 1:100.000;

A6 Bi Carta dell'acqua: fabbisogno industriale ed agricolo 1:100.000;

A7 Bi Carta dell'acqua: superficie piezometrica e valori di conducibilità 1:100.000;

A8 Bi Carta dell'acqua: soggiacenza e confronto di scenari piezometrici 1:100.000;

A9 Bi Carta dell'acqua: derivazioni superficiali attive 1:50.000;

A10 Bi Carta dell'acqua: derivazioni superficiali distinte sulla base dell'uso della risorsa 1:50.000;

A11 Bi Uso del suolo in relazione agli aspetti quali-quantitativi dell'acqua 1:50.000;

A12 Bi Vincoli e salvaguardie 1:50.000;

A13 Bi Parchi ed aree naturali protette 1:50.000;

A14 Bi Caratteristiche faunistico-vegetazionali 1:100.000;

A15 Bi Impermeabilizzazione delle aree urbane 1:50.000;

A16 Bi Pressione insediativa sulla qualità delle acque e sul suolo - settore civile 1:50.000;

Al7 Bi Pressione insediativa sulla qualità delle acque e sul suolo - settore industriale 1:50.000;

A18 Bi Pressione insediativa sulla qualità delle acque e sul suolo - settore agricoltura 1:100.000;

Corridoi fluviali - Tavole di analisi:

A19 Cf Carta geomorfologica 1:25.000;

A20 Cf Uso del suolo 1:25.000;

A21 Cf Carta della pianificazione e programmazione 1:25.000;

A22 Cf Carta degli aspetti storico-archeologici 1:25.000;

A23 Cf Carta degli aspetti ambientali 1:25.000;

A24 Cf Carta dell'accessibilità a supporto della costituzione del parco fluviale 1:25.000;

Bacino idrografico - Tavole di progetto:

P1 Bi Bacini idrogeologici ed aree critiche per elevata concentrazione di prelievi 1:50.000

P2 Bi Corridoi ambientali 1:50.000;

Corridoi fluviali - Tavole di progetto:

P3 Cf Criteri ed indirizzi per la costituzione del parco fluviale del Tevere: disciplina delle aree 1:10.000;

P4 Cf Criteri ed indirizzi per la costituzione del parco fluviale dell'Aniene: disciplina delle aree 1:10.000;

P5 Cf Assetto idraulico: fasce fluviali e zone a rischio 1:10.000;

P6 Cf Interventi 1:10.000.

VI) Programmazione degli interventi e fabbisogno finanziario:

E1) Interventi per il potenziamento e completamento del sistema di collettamento e depurazione;

E2) Interventi di difesa idraulica, ampliamento delle fasce fluviali e manutenzione del corridoio fluviale;

E3) Interventi di compensazione ambientale e di gestione delle aree naturalistiche.

Art. 2.

Il piano di bacino del fiume Tevere - V stralcio funzionale - per il tratto metropolitano da Castel Giubileo alla foce - P.S.5 è depositato presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare - Direzione generale per la difesa del suolo e presso la sede dell'Autorità di bacino del fiume Tevere - Roma. Gli elaborati di tale piano sono, altresì, disponibili nel sito internet dell'Autorità di bacino del fiume Tevere al seguente indirizzo www.abtevere.it.

Il presente decreto, dopo la registrazione da parte degli organi di controllo, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nei bollettini ufficiali delle Regioni territorialmente interessate.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 marzo 2009

Il Presidente
BERLUSCONI

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
PRESTIGIACOMO

Registrato alla Corte dei conti il 29 aprile 2009

Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 3, foglio n. 351

09A05677

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 7 maggio 2009.

Ripartizione delle risorse finanziarie di cui all'articolo 9, comma 2, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 gennaio 2009, n. 3734, recante: «Primi interventi urgenti di protezione civile diretti a fronteggiare i danni conseguenti agli eventi atmosferici che hanno colpito il territorio nazionale nei mesi di novembre e dicembre 2008». (Ordinanza n. 3765).

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 18 dicembre 2008, con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza in tutto il territorio nazionale, relativamente agli eventi atmosferici verificatisi nei mesi di novembre e dicembre 2008;

Visto l'art. 8, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 13, che ha stanziato risorse per fronteggiare in termini di somma urgenza le esigenze derivanti dalle situazioni emergenziali oggetto del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 dicembre 2008;

Visto l'art. 8, comma 2, del citato decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 13, che rinvia, per la ripartizione delle somme stanziate, ad ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri adottate ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 gennaio 2009, n. 3734, inerente «Primi interventi urgenti di protezione civile diretti a fronteggiare i danni conseguenti agli eventi atmosferici che hanno colpito il territorio nazionale nei mesi di novembre e dicembre 2008»;

Visto, in particolare, l'art. 9, comma 2, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3734/2009 che destina l'importo di 85.000.000 di euro a favore delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano sulla base delle rendicontazioni nonché delle determinazioni delle contribuzioni predisposte dai Commissari delegati;

Considerato che, nel corso della riunione del Tavolo tecnico interregionale tenutasi ad Ancona il 20 marzo 2009, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano hanno richiesto di avere uno schema per la quantificazione delle spese di prima emergenza previste dall'art. 1, comma 3, lettera *a)*, della richiamata ordinanza n. 3734/2009;

Considerato che gli importi indicati dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano superano di gran lunga la somma messa a disposizione dall'art. 8, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 13, e che è in ogni caso necessario procedere alla ripartizione delle risorse disponibili per venire incontro alle ineludibili esigenze legate al superamento della prima emergenza e dei costi affrontati in tale contesto;

Vista la nota del Capo del Dipartimento della protezione civile prot. n. DPC/VATO/22087 del 24 marzo 2009, indirizzata alle Regioni ed alle Province autonome di Trento e di Bolzano, con la quale è stato definito il criterio di ripartizione proporzionale basato sugli oneri sostenuti dalle Amministrazioni territoriali nella fase di prima emergenza delle somme indicate dal richiamato art. 8, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 13;

Tenuto conto delle comunicazioni relative agli oneri sostenuti e comunicati dalle Amministrazioni territoriali per fare fronte alle spese di prima emergenza, di cui all'articolo 1, comma 3, lett. *a)* dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 gennaio 2009, n. 3734;

Acquisita l'intesa delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano;

Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Dispone:

Art. 1.

1. Sulla base delle motivazioni di cui in premessa, la somma di 85.000.000 di euro, ai sensi dell'art. 9, comma 2, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 gennaio 2009, n. 3734, viene ripartita mediante attribuzione a ciascuna Regione ed alle Province autonome di Trento e di Bolzano del 32% delle spese sostenute per far fronte alla prima emergenza, così come indicato nell'allegato 1, che costituisce parte integrante della presente ordinanza.

2. Le risorse di cui all'allegato 1 sono erogate ai Commissari delegati previa acquisizione di idonea documentazione attestante le spese sostenute nella fase di prima emergenza. Tale documentazione deve essere presentata, al Dipartimento della protezione civile, entro 15 giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Ove le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano non trasmettano la documentazione entro il termine di cui al comma 2, le risorse finanziarie riconosciute con il presente provvedimento possono essere riassegnate, con successiva ordinanza di protezione civile.

4. I Commissari delegati sono tenuti a trasmettere al Dipartimento della protezione civile il cronoprogramma delle attività e dello stato di avanzamento dei programmi secondo le modalità ed i termini previsti dall'art. 10, comma 1, dell'ordinanza n. 3734/09.

La presente ordinanza verrà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 maggio 2009

Il Presidente: BERLUSCONI

ALLEGATO *1*

COMMISSARI DELEGATI PER LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME	Spese di prima emergenza disposte entro il 23 gennaio 2009 di cui all'articolo 1, comma 3, lettera a) dell'O.P.C.M. n. 3734/09	Ripartizione delle risorse di cui all'articolo 9, comma 2, dell'O.P.C.M. n. 3734/09
ABRUZZO	662.056,76	208.805,92
CALABRIA	30.220.977,85	9.531.386,95
CAMPANIA	23.581.678,99	7.437.420,07
EMILIA ROMAGNA	12.081.811,14	3.810.479,51
FRIULI VG	2.931.739,73	924.640,69
LAZIO	41.324.730,75	13.033.396,91
LIGURIA	14.168.911,88	4.468.729,72
LOMBARDIA	2.904.635,11	916.092,17
MARCHE	3.432.249,68	1.082.496,40
MOLISE	373.600,00	117.829,61
PIEMONTE	33.125.424,00	10.447.419,52
PUGLIA	3.932.295,29	1.240.205,67
SARDEGNA	21.800.553,11	6.875.671,21
SICILIA	23.076.070,00	7.277.956,18
TOSCANA	25.794.430,43	8.135.299,22
UMBRIA	1.000.000,00	315.389,76
VALLE D'AOSTA	4.369.996,81	1.378.252,24
VENETO	17.150.838,28	5.409.198,77
Prov. BOLZANO	5.463.509,06	1.723.134,81
Prov. TRENTO	2.112.290,08	666.194,66
TOTALI	269.507.798,95	85.000.000,00

09A05509

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 8 maggio 2009.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 3,75%, con godimento 1° febbraio 2005 e scadenza 1° agosto 2015, diciannovesima e ventesima tranche.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 118249 del 30 dicembre 2008, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, ove si definiscono gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal Direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal Direttore della direzione seconda del Dipartimento medesimo;

Vista la determinazione n. 2670 del 10 gennaio 2007, con la quale il Direttore generale del Tesoro ha delegato il Direttore della direzione seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visti, altresì, gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.A. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 111 del 13 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Vista la legge 22 dicembre 2008, n. 204, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2009, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 6 maggio 2009 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 71.376 milioni di euro e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Visti i propri decreti in data 22 aprile, 25 maggio, 22 giugno, 25 luglio, 25 agosto, 22 settembre, 25 ottobre e 23 dicembre 2005, 25 gennaio 2006, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime diciotto tranche dei buoni del Tesoro poliennali 3,75%, con godimento 1° febbraio 2005 e scadenza 1° agosto 2015;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una diciannovesima tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale del 30 dicembre 2008, entrambi citati nelle premesse, è disposta l'emissione di una diciannovesima tranche dei buoni del Tesoro poliennali 3,75%, con godimento 1° febbraio 2005 e scadenza 1° agosto 2015, di cui al decreto del 22 aprile 2005, altresì citato nelle premesse, recante l'emissione delle prime due tranche dei buoni stessi. L'emissione della predetta tranche viene disposta per un ammontare nominale compreso fra un importo minimo di 750 milioni di euro e un importo massimo di 1.500 milioni di euro.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalità di emissione stabilite dal citato decreto 22 aprile 2005.

I buoni medesimi verranno ammessi alla quotazione ufficiale, sono compresi tra le attività ammesse a garanzia delle operazioni di rifinanziamento presso la Banca Centrale Europea e su di essi, come previsto dal decreto ministeriale 28 dicembre 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 6 dell'8 gennaio 2008, possono essere effettuate operazioni di «coupon stripping».

Le prime otto cedole dei buoni emessi con il presente decreto, essendo pervenute a scadenza, non verranno corrisposte.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto, dovranno pervenire, entro le ore 11 del giorno 14 maggio 2009, con l'osservanza delle

modalità indicate negli articoli 6 e 7 del citato decreto del 22 aprile 2005, con la seguente integrazione:

«Eventuali offerte che presentino l'indicazione di titoli di scambio da versare in regolamento dei titoli in emissione non verranno prese in considerazione».

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Art. 3.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte di cui al precedente articolo, sono eseguite le operazioni d'asta nei locali della Banca d'Italia in presenza di un rappresentante della Banca medesima, il quale, ai fini dell'aggiudicazione, provvede all'elencazione delle richieste pervenute, con l'indicazione dei relativi importi in ordine decrescente di prezzo offerto.

Le operazioni di cui al comma precedente sono effettuate con l'intervento di un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze, a ciò delegato, con funzioni di ufficiale rogante, il quale redige apposito verbale da cui risulti, fra l'altro, il prezzo di aggiudicazione. Tale prezzo sarà reso noto mediante comunicato stampa nel quale verrà altresì data l'informazione relativa alla quota assegnata in asta agli «specialisti».

Art. 4.

Le offerte formulate a prezzi ritenuti non convenienti sulla base delle condizioni di mercato saranno escluse dall'ufficiale rogante, unicamente in relazione alla valutazione dei prezzi e delle quantità, contenuti nel tabulato derivante dalla procedura automatica d'asta.

L'assegnazione dei buoni verrà effettuata al prezzo meno elevato tra quelli offerti dai concorrenti rimasti aggiudicatari.

Nel caso di offerte al prezzo marginale che non possano essere totalmente accolte, si procede al riparto pro-quota dell'assegnazione con i necessari arrotondamenti.

Art. 5.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo, avrà inizio il collocamento della ventesima tranche dei titoli stessi per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale massimo offerto nell'asta «ordinaria» relativa alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto; tale tranche supplementare sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 3 del regolamento adottato con decreto ministeriale 13 maggio 1999, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 159 del 9 luglio 1999, che abbiano partecipato all'asta della diciannovesima tranche.

La tranche supplementare verrà collocata al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta relativa alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto e verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 11 e 12 del citato decreto del 22 aprile 2005, in quanto applicabili, con le seguenti integrazioni:

«Eventuali offerte che presentino l'indicazione di titoli di scambio da versare in regolamento dei titoli in emissione non verranno prese in considerazione.

Le domande presentate nell'asta supplementare si considerano formulate al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta ordinaria, anche se recanti prezzi diversi.».

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 15 maggio 2009.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste «ordinarie» dei B.T.P. con durata residua equivalente a cinque anni, ivi compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto, ed il totale complessivamente assegnato, nelle medesime aste, agli operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Delle operazioni di collocamento di cui al presente articolo verrà redatto apposito verbale.

Art. 6.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 18 maggio 2009, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse lordi per 106 giorni. A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione «EXPRESS II» con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del netto ricavo dell'emissione e relativi dietimi sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 18 maggio 2009.

A fronte di tali versamenti, la Sezione di Roma della Tesoreria Provinciale dello Stato rilascerà separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al Capo X, capitolo 5100 (unità previsionale di base 4.1.1.1), art. 3, per l'importo relativo al netto ricavo dell'emissione ed al capitolo 3240 (unità previsionale di base 2.1.3.1), art. 3, per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

Art. 7.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 2009 faranno carico al capitolo 2214 (unità previsionale di base 26.1.5) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2015, farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, e corrispon-

dente al capitolo 9502 (unità previsionale di base 26.2.9) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 5 del citato decreto del 22 aprile 2005, sarà scritturato dalle Sezioni di Tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità previsionale di base 26.1.5; codice gestionale 109), dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2009.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 maggio 2009

p. *Il direttore generale:* CANNATA

09A05682

MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 21 aprile 2009.

Indicazioni per le etichette dell'acqua minerale «Radiosa», in Casteldelci.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVENZIONE SANITARIA

Vista la nota in data 26 novembre 2008 con la quale la Società Casteldelci Natura S.r.l. con sede in Casteldelci (Pesaro-Urbino), via Bigotta di Sopra sn, ha chiesto di poter riportare sulle etichette dell'acqua minerale naturale denominata «Radiosa», che sgorga nell'ambito della concessione mineraria «Bigotta» sita nel comune di Casteldelci (Pesaro), oltre alle diciture già autorizzate, anche le indicazioni concernenti l'alimentazione dei neonati;

Esaminata la documentazione allegata alla domanda;

Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, come modificato dal decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339;

Visti il decreto interministeriale Salute - Attività produttive 11 settembre 2003 e il decreto ministeriale 29 dicembre 2003, concernenti l'attuazione della direttiva 2003/40/CE della Commissione delle comunità europee;

Visto il decreto dirigenziale 30 giugno 1995, n. 2918, di riconoscimento dell'acqua minerale naturale «Radiosa»;

Visto che la III sezione del Consiglio superiore di sanità, nella seduta del 25 marzo 2009, sulla base dello studio clinico-bibliografico presentato, «fermo restando che l'allattamento al seno è da preferire e che quanto di seguito formulato sia da prendersi in considerazione nei casi ove ciò non sia possibile», ha espresso parere favorevole in merito alla dicitura «può essere utilizzata per la preparazione degli alimenti dei lattanti»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

Art. 1.

1. Le indicazioni che ai sensi dell'art. 11, punto 4, del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, possono essere riportate sulle etichette dell'acqua minerale naturale denominata «Radiosa», che sgorga nell'ambito della concessione mineraria «Bigotta» sita nel comune di Casteldelci (Pesaro), sono le seguenti: «Può avere effetti diuretici, indicata nelle diete povere di sodio, favorisce l'eliminazione dell'acido urico. L'allattamento al seno è da preferire, nei casi ove ciò non sia possibile, questa acqua minerale può essere utilizzata per la preparazione degli alimenti dei lattanti».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Copia del presente decreto sarà trasmesso alla ditta richiedente ed ai competenti organi regionali.

Roma, 21 aprile 2009

Il direttore generale: OLEARI

09A05524

DECRETO 22 aprile 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Ionuta Paula, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato *B*;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

Vista l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra Ionuta Paula, cittadina rumena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di «Asistent medical generalist», conseguito in Romania presso la scuola postliceale sanitaria di Suceava nell'anno 1999, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal Titolo III, Capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Ritenuto che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «Asistent medical generalist», conseguito in Romania presso la scuola postliceale sanitaria di Suceava nell'anno 1999 dalla sig.ra Ionuta Paula, nata a Gura Humorului (Romania) il giorno 18 marzo 1974, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

La sig.ra. Ionuta Paula è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 aprile 2009

Il direttore generale: LEONARDI

09A05519

DECRETO 22 aprile 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Veres - Mihes Ioanida Cristina, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato *B*;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

Vista l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra Veres - Mihes Ioanida Cristina, cittadina rumena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di «Asistent medical generalist in domeniul Medicina generala specializarea Asistenta medicala generala» conseguito in Romania presso l'Università dell'Ovest «Vasile Goldis» di Arad nell'anno 2006, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal Titolo III, Capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Ritenuto che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «Asistent medical generalist in domeniul Medicina generala specializarea Asistenta medicala generala», conseguito in Romania presso l'Università dell'Ovest «Vasile Goldis» di Arad nell'anno 2006 dalla sig.ra Veres Ioanida Cristina, coniugata Mihes, nata a Tasnad (Romania) il giorno 27 maggio 1985, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

La sig.ra. Veres - Mihes Ioanida Cristina è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 aprile 2009

Il direttore generale: LEONARDI

09A05520

DECRETO 22 aprile 2009.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario «Agro Tribenuron».

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente «l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto ministeriale 17 dicembre 1998 che definisce le modalità per l'importazione parallela di prodotti fitosanitari sul mercato italiano da Paesi comunitari, così come modificato da decreti ministeriali 21 luglio 2000, 24 ottobre 2006, 3 aprile 2007;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2006, n. 189, relativo al regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2003, n. 129, sull'organizzazione del Ministero della salute;

Visto l'art. 1, comma 6, del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», che ha trasferito al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali le funzioni del Ministero della salute con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visti il decreto legislativo del 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Vista la domanda dell'8 settembre 2008, con cui l'impresa Genetti GmbH, con sede in Merano (Bolzano), via Panni n. 4/A, ha richiesto l'importazione parallela dalla Polonia del prodotto Granstar 75 WG ivi registrato al n. 722/2000 a nome dell'impresa Du Pont de Nemours SAS (Francia);

Vista la comunicazione del Ministerstwo Rolnictwa I Rozwoju WSI di tale Paese;

Accertato che le differenze nella natura e nella percentuale dei coformulanti non modificano la classificazione di pericolosità né l'efficacia agronomica del prodotto fitosanitario che si intende importare rispetto a quello registrato in Italia, con la denominazione Cameo e con il numero di registrazione 7996 del 24 gennaio 1992, a nome dell'impresa Du Pont de Nemours Italiana;

Considerato che il prodotto di riferimento Cameo autorizzato in Italia al n. 7996, è stato sottoposto alla procedura di riclassificazione come previsto dal decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, di attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE e successive modificazioni;

Considerato che l'impresa Genetti GmbH ha chiesto di denominare il prodotto importato col nome Agro Tribenuron;

Vista la nuova etichetta da apporre sulle confezioni importate, così come adeguata alle norme vigenti ed al pari prodotto fitosanitario già in commercio in Italia;

Visto il versamento di € 516,46 effettuato dal richiedente quale tariffa per gli accertamenti conseguenti al rilascio della presente autorizzazione;

Decreta:

1. È rilasciata all'impresa Genetti GmbH, con sede in Merano (Bolzano), via Panni n. 4/A, l'autorizzazione n. 14625/IP all'importazione parallela dalla Polonia del prodotto fitosanitario N, PERICOLOSO PER L'AMBIENTE, denominato Granstar 75 WG ed ivi autorizzato al n. 722/2000. Il prodotto importato viene denominato AGRO TRIBENURON.

2. Il prodotto è sottoposto alle operazioni di confezionamento e rietichettatura presso gli stabilimenti delle imprese: Cera Chem Sarl, 1 rue du Parc, 6684 Mertert (Luxembourg); Menora GmbH, Metahofgasse 30, 8020 Graz (Austria).

3. Il prodotto verrà posto in commercio in confezioni pronte per l'impiego nelle taglie da g 10-50-100.

4. È approvata, quale parte integrante del presente decreto, l'etichetta con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato in via amministrativa all'impresa interessata e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 aprile 2009

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

Prodotto posto in commercio a seguito di importazione parallela dalla Polonia, ai sensi del D.M. 17/12/98 del Ministero della sanità e successive modifiche e integrazioni

Agro Tribenuron

ERBICIDA SELETTIVO PER IL DISERBO IN POST-EMERGENZA DEL FRUMENTO TENERO E DUO E DELL'ORZO
GRANULI IDRODISPERSIBILI

Partita n.:

Composizione:
100 grammi di prodotto contengono
Tribenuron metile puro g 75
Coformulanti q.b. a g 100

Frasi di Rischio :
Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico (R50/53)

Pericoloso per l'ambiente

Consigli di Prudenza :
Conservare fuori dalla portata dei bambini (S2)
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande (S13)
Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego (S20/21)
Non gettare i residui nelle fognature (S29)
Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi (S60)
Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza (S61)

Titolare della registrazione
Du Pont de Nemours France S.A.S (Francia)

Numero di registrazione: 722 / 2000

Importato dalla Polonia da:
Genetti GmbH, Via Parini 4/A – 39012 Merano (BZ)
Tel +39 0473 550215

Distribuito da:
Verde-Bio S.r.l. – V.le della Vittoria 14/b – Montebelluna (TV)
Tel +39 0423 61.42.60

Officine di riconfezionamento / rietichettatura
Menora GmbH – Metahofgasse 30 – 8020 Graz (Austria)
CERA CHEM S.a.r.l. – 1, rue du Parc – 6684 Mertert (Luxemburg)

Registrazione n xxxxx / I.P. del xx/xx/xxxx

Contenuto Netto: g 10 – 50 – 100

Norme Precauzionali :
Conservare il recipiente ben chiuso. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare un medico. n caso di contatto con la pelle lavarsi immediatamente e abbondantemente con acqua e sapone. In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile mostrargli l'etichetta)

INFORMAZIONI PER IL MEDICO :
Sintomi : non sono noti casi di intossicazione nell'uomo. Non si conosce la sintomatologia dell'intossicazione sperimentale. Irritazione oculare e cutanea
Terapia : sintomatica
Consultare un Centro Antiveleni o chiamare il 118

EPOCA D'IMPIEGO

In post-emergenza: del frumento tenero e duro e dell'orzo contro infestanti a foglia larga.
Agro Tribenuron viene rapidamente assorbito da foglie e traslocato agli apici vegetativi delle piante trattate, subito dopo l'assorbimento. Agro Tribenuron blocca la crescita delle malerbe sensibili con sintomi visibili (ingiallimento, necrosi e successiva morte) che possono manifestarsi da 1 a 3 settimane dall'applicazione. Condizioni di caldo e umido dopo il trattamento favoriscono la velocità di azione.

Dosi d'impiego: 10-15 g/ha; da distribuire con 200-400 litri d'acqua dallo stadio di tre foglie fino a quello di botticella della coltura. E' attivo su : Aneto (*Anetum gravelescens*), Coriandolo (*Bifora radians*), Borsa del Pastore (*Capsella bursa-pastoris*), Ruchetta (*Diplotaxis spp.*), Camomilla (*Matricaria chamomilla*), Miagra (*Myagrum perfoliatum*), Acetosella (*Oxalis cernua*), Papavero (*Papaver rhoeas*), Correggiola (*Polygonum aviculare*), Convolvolo nero (*Fallopia convolvulus*), Rapistro (*Rapistrum rugosum*), Senape selvatica (*Sinapis arvensis*), Centocchio (*Stellaria media*). Per il controllo del Fiordaliso (*Centaurea cyanus*), Fumaria (*Fumaria officinalis*), Geranio (*Geranium dissectum*), Falsa ortica (*Lamium purpureum*), Ranuncoli (*Ranunculus spp.*), Romice (*Rumex spp.*), Pettine di Venere (*Scandix pecten veneris*), Veronica (*Veronica persica*), Veccia (*Vicia spp.*), Viola (*Viola tricolor*), si consiglia la dose di 15 g/ha con l'aggiunta di bagnante allo 0,1%.
In caso di forti infestazioni di Crisantemo delle messi (*Chrysanthemum segetum*) e Ravanello selvatico (*Raphanus rephanistrum*) applicare Agro Tribenuron alla dose di 20 g/ha con bagnante allo 0,1%

PREPARAZIONE DELLA POLTIGLIA

Agro Tribenuron, alla dose stabilita, deve essere disciolto nel serbatoio dell'irroratore riempito circa ad un quarto, mantenendo l'agitatore in movimento; portare a volume il serbatoio ed eseguire il trattamento tenendo in funzione l'agitatore, anche durante eventuali fermate, con irroratore chiuso. La soluzione deve essere preparata poco prima del suo impiego in campo.

Avvertenze:
- Nell'esecuzione del trattamento evitare sovrapposizioni e chiudere l'irroratore durante le fermate ed i cambiamenti di direzione;
- Non applicare il prodotto su colture sofferenti a seguito di andamento climatico avverso, carenze nutrizionali, attacchi di parassiti, asfissia radicale;
- Subito dopo il trattamento è importante eliminare ogni traccia di prodotto dal serbatoio e dalla pompa, operando come segue :
a) Svuotare il serbatoio; risciacquare serbatoio, pompa e barra con acqua pulita e svuotare nuovamente.
b) Riempire il serbatoio con acqua pulita; addizionare ammoniaca (una soluzione di ammoniaca per uso domestico al 6%) nella misura di 0,5 litri/hl di acqua. Risciacquare internamente pompa e barre mantenendo l'agitatore in funzione per 10 minuti; svuotare ancora.
c) Ripetere il lavaggio con ammoniaca come descritto al punto b).
d) Rimuovere le tracce di ammoniaca risciacquando completamente il serbatoio, pompa e barre con abbondante acqua pulita.
e) Filtri e ugelli devono essere rimossi e puliti separatamente con soluzione di ammoniaca per uso domestico al 6%.
- Su varietà di frumento ed orzo di recente introduzione si consiglia un saggio prelinare di selettività.
- Dopo un trattamento con Agro Tribenuron si sconsiglia la trasemina di leguminose foraggere.
- Allo scopo di evitare o ritardare la comparsa di erbe infestanti resistenti ad un erbicida, è consigliabile alternare prodotti aventi un differente meccanismo d'azione.

COMPATIBILITÀ

Agro Tribenuron è compatibile con Platform (s.a. carfentrazone-etile), Starane (s.a. fluroxipyr), Gralit Max (s.a. fenoxaprop p-etile) e con Topik (s.a. clodinafop-propargil). In caso di miscela versare nella botte prima Agro Tribenuron e successivamente gli altri formulati.
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITÀ

Il prodotto può risultare fitotossico per le colture non indicate in etichetta.
ATTENZIONE : da impiegare esclusivamente in agricoltura: ogni altro uso è pericoloso.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle suddette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

CONTIENE TRIBENURON METILE
PUO' PROVOCARE UNA REAZIONE ALLERGICA

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO
NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA
DA NON VENDERSI SFUSO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
NON OPERARE CONTRO VENTO
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO
NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE. [NON PULIRE IL MATERIALE D'APPLICAZIONE IN PROSSIMITÀ DELLE ACQUE DI SUPERFICIE. EVITARE LA CONTAMINAZIONE ATTRAVERSO I SISTEMI DI SCOLO DELLE ACQUE DALLE AZIENDE AGRICOLE E DALLE STRADE.]

09A05525

DECRETO 22 aprile 2009.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario «Ming».

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente «l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto ministeriale 17 dicembre 1998 che definisce le modalità per l'importazione parallela di prodotti fitosanitari sul mercato italiano da Paesi comunitari, così come modificato da decreti ministeriali 21 luglio 2000, 24 ottobre 2006, 3 aprile 2007;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2006, n. 189, relativo al regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2003, n. 129, sull'organizzazione del Ministero della salute;

Visto l'art. 1, comma 6, del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», che ha trasferito al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali le funzioni del Ministero della salute con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visti il decreto legislativo del 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Vista la domanda del 30 settembre 2008, con cui l'impresa Rocca Frutta S.r.l., con sede in Gaibana (Ferrara), via Ravenna n. 14, ha richiesto l'importazione parallela dalla Polonia del prodotto Granstar 75 WG ivi registrato al n. 722/2000 a nome dell'impresa Du Pont de Nemours SAS (Francia);

Vista la comunicazione del Ministerstwo Rolnictwa I Rozwoju WSI di tale Paese;

Accertato che le differenze nella natura e nella percentuale dei coformulanti non modificano la classificazione di pericolosità né l'efficacia agronomica del prodotto fitosanitario che si intende importare rispetto a quello registrato in Italia, con la denominazione Granstar e con il numero di registrazione n. 7997 del 24 gennaio 1992, a nome dell'impresa Du Pont de Nemours Italiana;

Considerato che il prodotto di riferimento Granstar autorizzato in Italia al n. 7997, è stato sottoposto alla procedura di riclassificazione come previsto dal decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65 di attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE e successive modificazioni;

Considerato che l'impresa Rocca Frutta S.r.l. ha chiesto di denominare il prodotto importato col nome Ming;

Vista la nuova etichetta da apporre sulle confezioni importate, così come adeguata alle norme vigenti ed al pari prodotto fitosanitario già in commercio in Italia;

Visto il versamento di € 516,46 effettuato dal richiedente quale tariffa per gli accertamenti conseguenti al rilascio della presente autorizzazione;

Decreta:

1. È rilasciata all'impresa Rocca Frutta S.r.l. con sede in con sede in Gaibana (Ferrara), via Ravenna n. 14, l'autorizzazione n. 14624/IP all'importazione parallela dalla Polonia del N, PERICOLOSO PER L'AMBIENTE, denominato Granstar 75 WG ed ivi autorizzato al n. 722/2000. Il prodotto importato viene denominato MING.

2. Il prodotto è sottoposto alle operazioni di confezionamento e rietichettatura presso gli stabilimenti delle imprese: Cera Chem Sarl, 1 e rue Parc, 6684 Mertert (Luxembourg); Menora GmbH, Metahofgasse 30 - 8020 Graz (Austria); Stefes GmbH, Wenderstraße 21b - 20097 Hamburg (Germania).

Il prodotto è sottoposto alle operazioni di sola rietichettatura presso lo stabilimento dell'impresa: Irca Service S.p.a., Strada Statale Cremasca n. 591, 10 - 24040 Fornovo S. Giovanni (Bergamo); Althaller Italia S.r.l., Strada Comunale per Campagna n. 5 - 20078 San Colombano Al Lambro (Milano).

3. Il prodotto verrà posto in commercio in confezioni pronte per l'impiego nelle taglie da g 10-20-25-50-100-200-250-500 e kg 1.

4. È approvata, quale parte integrante del presente decreto, l'etichetta con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato in via amministrativa all'impresa interessata e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 aprile 2009

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

Prodotto posto in commercio a seguito di importazione parallela dalla Polonia, ai sensi del D.M. 17/12/98 del Ministero della sanità e successive modifiche e integrazioni

MING

ERBICIDA SELETTIVO PER IL DISERBO IN POST-EMERGENZA DEL FRUMENTO TENERO E DUO E DELL'ORZO
GRANULI IDRODISPERSIBILI

Partita n.:

Composizione:
100 grammi di prodotto contengono
Tribenuron metile puro g 75
Coformulanti q.b. a g 100

Frasi di Rischio :
Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico (R50/53)

Pericoloso per l'ambiente

Consigli di Prudenza :
Conservare fuori dalla portata dei bambini (S2)
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande (S13)
Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego (S20/21)
Non gettare i residui nelle fognature (S29)
Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi (S60)
Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza (S61)

Titolare della registrazione
Du Pont de Nemours France S.A.S (Francia)

Numero di registrazione: 722 / 2000

Importato dalla Polonia da:
Rocca Frutta S.r.l. – via Ravenna, 1114 – 44040 Gaibana (FE)
Tel +39 0532 718186

Officine di riconfezionamento / rietichettatura:
Cera Chem S.a.r.l. – Mertert (Lussemburgo)
Menora GmbH – 8020 Graz (Austria)
Stefes GmbH – Lübeck (Germania)

Officine di sola rietichettatura:
Althaller Italia S.r.l. – San Colombano al Lambro (Mi)
I.R.C.A. Service S.p.A. – Fornovo S. Giovanni (BG)

Registrazione n. xxxxx / I.P. del xx/xx/xxxx

Contenuto Netto: g 10-20-25-50-100-200-250-500; kg 1

Norme Precauzionali:
Conservare il recipiente ben chiuso. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare un medico. In caso di contatto con la pelle lavarsi immediatamente e abbondantemente con acqua e sapone. In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile mostrargli l'etichetta)

INFORMAZIONI PER IL MEDICO :
Sintomi : non sono noti casi di intossicazione nell'uomo. Non si conosce la sintomatologia dell'intossicazione sperimentale. Irritazione oculare e cutanea
Terapia : sintomatica

Consultare un Centro Antiveleni o chiamare il 118

EPOCA D'IMPIEGO

In post-emergenza: del frumento tenero e duro e dell'orzo contro infestanti a foglia larga.
Ming viene rapidamente assorbito da foglie e traslocato agli apici vegetativi delle piante trattate, subito dopo l'assorbimento.
Ming blocca la crescita delle malerbe sensibili con sintomi visibili (ingiallimento, necrosi e successiva morte) che possono manifestarsi da 1 a 3 settimane dall'applicazione. Condizioni di caldo e umido dopo il trattamento favoriscono la velocità di azione.

Dosi d'impiego: 10-15 g/ha: da distribuire con 200-400 litri d'acqua dallo stadio di tre foglie fino a quello di botticella della coltura. E' attivo su : Aneto (*Anethum gravelescens*), Coriandolo (*Bifora radians*), Borsa del Pastore (*Capsella bursa pastoris*), Ruchetta (*Diplotaxis spp.*), Camomilla (*Matricaria chamomilla*), Miagra (*Myagrum perfoliatum*), Acetosella (*Oxalis cernua*), Papavero (*Papaver rhoeas*), Corregiola (*Polygonum aviculare*), Convolvolo nero (*Fallopia convolvulus*), Rapistro (*Rapistrum rugosum*), Senape selvatica (*Sinapis arvensis*), Centocchio (*Stellaria media*).
Per il controllo del Fiordaliso (*Centaurea cyanus*), Fumaria (*Fumaria officinalis*), Geranio (*Geranium dissectum*), Falsa ortica (*Lamium purpureum*), Ranuncoli (*Ranunculus spp.*), Romice (*Rumex spp.*), Pettine di Venere (*Scandix pecten veneris*), Veronica (*Veronica persica*), Veccia (*Vicia spp.*), Viola (*Viola tricolor*), si consiglia la dose di 15 g/ha con l'aggiunta di bagnante allo 0,1%.
In caso di forti infestazioni di Crisantemo delle messi (*Chrysanthemum segetum*) e Ravanello selvatico (*Rephanus raphanistrum*) applicare Ming alla dose di 20 g/ha con bagnante allo 0,1%

PREPARAZIONE DELLA POLTIGLIA

Ming, alla dose stabilita, deve essere disciolto nel serbatoio dell'irroratore riempito circa ad un quarto, mantenendo l'agitatore in movimento; portare a volume il serbatoio ed eseguire il trattamento tenendo in funzione l'agitatore, anche durante eventuali fermate, con irroratore chiuso. La sospensione deve essere preparata poco prima del suo impiego in campo.
Avvertenze:
- Nell'esecuzione del trattamento evitare sovrapposizioni e chiudere l'irroratore durante le fermate ed i cambiamenti di direzione;
- Non applicare il prodotto su colture sofferenti a seguito di andamento climatico avverso, carenze nutrizionali, attacchi di parassiti, asfissia radicale;
- Subito dopo il trattamento è importante eliminare ogni traccia di prodotto dal serbatoio e dalla pompa, operando come segue :
a) Svuotare il serbatoio; risciacquare serbatoio, pompa e barra con acqua pulita e svuotare nuovamente.
b) Riempire il serbatoio con acqua pulita; addizionare ammoniaca (una soluzione di ammoniaca per uso domestico al 6%) nella misura di 0,5 litri/hl di acqua. Risciacquare internamente pompa e barre mantenendo l'agitatore in funzione per 10 minuti; svuotare ancora.
c) Ripetere il lavaggio con ammoniaca come descritto al punto b).
d) Rimuovere le tracce di ammoniaca risciacquando completamente il serbatoio, pompa e barre con abbondante acqua pulita.
e) Filtri e ugelli devono essere rimossi e puliti separatamente con soluzione di ammoniaca per uso domestico al 6%.
- Su varietà di frumento ed orzo di recente introduzione si consiglia un saggio preliminare di selettività.
- Dopo un trattamento con Ming si sconsiglia la trasemina di leguminose foraggiere.
- Allo scopo di evitare o ritardare la comparsa di erbe infestanti resistenti ad un erbicida, è consigliabile alternare prodotti aventi un differente meccanismo d'azione.

COMPATIBILITÀ

Ming è compatibile con Platform (s.a. carfentrazone-etile), Starane (s.a. fluroxipyr), Gralit Max (s.a. fenoxaprop p-etile) e con Topik (s.a. clodinafop-propargil).
In caso di miscela versare nella botte prima Ming e successivamente gli altri formulati.
Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITÀ

Il prodotto può risultare fitotossico per le colture non indicate in etichetta.
ATTENZIONE : da impiegare esclusivamente in agricoltura: ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle suddette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

CONTIENE TRIBENURON METILE
PUO' PROVOCARE UNA REAZIONE ALLERGICA

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO
NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA
DA NON VENDERSI SFUSO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
NON OPERARE CONTRO VENTO
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO
NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE. [Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade]

09A05526

DECRETO 23 aprile 2009.

Modificazioni all'allegato I, del decreto legislativo 10 maggio 2004, n. 149, recante: «Attuazione delle direttive 2001/102/CE, 2002/32/CE, 2003/57/CE e 2003/100/CE, relative alle sostanze ed ai prodotti indesiderabili nell'alimentazione degli animali».

IL MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE
E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto il decreto 23 maggio 2008 di delega di attribuzioni del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, per taluni atti di competenza dell'Amministrazione, al Sottosegretario di Stato on. Francesca Martini;

Vista la legge 4 febbraio 2005, n. 11 «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari»;

Vista la legge 15 febbraio 1963, n. 281, e successive modificazioni, sulla disciplina della preparazione e del commercio dei mangimi;

Visto il decreto legislativo 10 maggio 2004, n. 149, di attuazione delle direttive 2001/102/CE, 2002/32/CE, 2003/57/CE e 2003/100/CE, relative alle sostanze ed ai prodotti indesiderabili nell'alimentazione degli animali;

Vista la direttiva 2008/76//CE della Commissione del 25 luglio 2008, che modifica l'allegato I della direttiva 2002/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle sostanze indesiderabili nell'alimentazione degli animali, per quanto riguarda il fluoro, la Datura stramonium L., il DDT, la Prunus armeniaca L., la Prunus dulcis e la Camelina sativa;

Ritenuto necessario, in attuazione della predetta direttiva 2008/76/CE, modificare l'allegato I, del decreto legislativo 10 maggio 2004, n. 149, ai sensi dell'art. 13 della legge 4 febbraio 2005, n. 11;

Decreta:

Art. 1.

1. L'allegato I del decreto legislativo 10 maggio 2004, n. 149, è modificato secondo quanto previsto dall'allegato al presente decreto.

Il presente decreto entra in vigore dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 aprile 2009

p. *Il Ministro*
il Sottosegretario di Stato
MARTINI

ALLEGATO

1) la riga 3, fluoro, è sostituita dalla seguente:

Sostanze indesiderabili	Prodotti destinati all'alimentazione degli animali	Contenuto massimo in mg/kg (ppm) di mangime al tasso di umidità del 12 %
(1)	(2)	(3)
«3. Fluoro (*)	Materie prime per mangimi, ad eccezione di:	150
	— mangimi di origine animale, ad eccezione dei crostacei marini come il krill marino	500
	— crostacei marini come il krill marino	3 000
	— fosfati	2 000
	— carbonato di calcio	350
	— ossido di magnesio	600
	— alghe marine calcaree	1 000
	Vermiculite (E 561)	3 000 (**)
	Mangimi complementari	
	— contenenti ≤ 4 % fosforo	500
	— contenenti > 4 % fosforo	125 per 1 % fosforo
	Mangimi completi, ad eccezione di:	150
	— mangimi completi per bovini, ovini e caprini	
	— durante l'allattamento	30
	— altri	50
	— mangimi completi per suini	100
	— mangimi completi per pollame	350
	— mangimi completi per pulcini	250
	— mangimi completi per pesci	350

(*) I livelli massimi si riferiscono a una determinazione analitica del fluoro, in cui l'estrazione è effettuata nell'acido cloridrico 1 N per 20 minuti a temperatura ambiente. Possono essere applicate procedure di estrazione equivalenti per le quali può essere dimostrato che il procedimento di estrazione utilizzato ha un'efficacia d'estrazione equivalente.

(**) I livelli vanno riveduti entro il 31 dicembre 2008 al fine di ridurre i livelli massimi.»;

2) la riga 14, semi di piante spontanee e di frutti, non macinati o frantumati, contenenti alcaloidi, glucosidi o altre sostanze tossiche, è sostituita dalla seguente:

Sostanze indesiderabili	Prodotti destinati all'alimentazione degli animali	Contenuto massimo in mg/kg (ppm) di mangime al tasso di umidità del 12 %
(1)	(2)	(3)
«14. Semi di piante spontanee e di frutti, non macinati o frantumati, contenenti alcaloidi, glucosidi o altre sostanze tossiche, isolatamente o insieme, tra cui:	Tutti i mangimi	3 000
Datura stramonium L.		1 000»

3) la riga 21, DDT, è sostituita dalla seguente:

Sostanze indesiderabili	Prodotti destinati all'alimentazione degli animali	Contenuto massimo in mg/kg (ppm) di mangime al tasso di umidità del 12 %
(1)	(2)	(3)
«DDT [somma degli isomeri del DDT (o del TDE) e del DDE, espressi in DDT]	Tutti i mangimi, esclusi:	0,05
	— grassi e oli	0,5»;

4) la riga 28, albicocco — Prunus armeniaca L, la riga 29, mandorlo amaro — Prunus dulcis (Mill.) D.A. Webb var. amara (DC.) Focke [=Prunus amygdalus Batsch var. amara (DC.) Focke] e la riga 31, camelina — Camelina sativa (L.) Crantz, sono soppresse.

09A05516

DECRETO 28 aprile 2009.

Riconoscimento dell'acqua di sorgente «Catarosa», in Ovaro, al fine dell'imbottigliamento e della vendita.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVENZIONE SANITARIA

Vista la domanda in data 24 novembre 2008 con la quale la Società Fonti di Ovaro S.p.A. con sede in Udine, via Duchi d'Aosta n. 2, ha chiesto il riconoscimento dell'acqua di sorgente da denominarsi «Catarosa» che sgorga da due sorgenti denominate Catarosa Alta e Catarosa Bassa nell'ambito della concessione mineraria Rio Arvenis sita nel territorio del comune di Ovaro (Udine);

Esaminata la documentazione prodotta;

Visto il decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542, come modificato dal decreto ministeriale 29 dicembre 2003;

Visto il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339;

Visto il decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31;

Visto il decreto interministeriale Salute - Attività produttive 11 settembre 2003;

Visto il parere della III Sezione del Consiglio superiore di sanità espresso nella seduta del 25 marzo 2009;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165;

Decreta:

Art. 1.

1. È riconosciuta come acqua di sorgente, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339, l'acqua denominata «Catarosa» che sgorga da due sorgenti denominate Catarosa Alta e Catarosa Bassa nell'ambito della concessione mineraria Rio Arvenis sita nel territorio del comune di Ovaro (Udine)

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Copia del presente decreto sarà trasmesso alla ditta richiedente ed ai competenti organi regionali per i provvedimenti di cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 339/1999.

Roma, 28 aprile 2009

Il direttore generale: OLEARI

09A05517

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 17 febbraio 2009.

Modifica del decreto 21 aprile 2008 in materia di condizioni di accesso ai finanziamenti del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 21 aprile 2008, recante condizioni di accesso ai finanziamenti del fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 149 del 27 giugno 2008;

Vista la lettera C(2008) 7843 def. del 10 dicembre 2008 con la quale la Commissione europea ha comunicato la propria decisione circa la compatibilità con il trattato CE del regime di aiuti n. N 379/2008 - Italia relativo ai contratti di filiera e di distretto;

Ritenuto opportuno rendere conforme l'allegato *A* del decreto 21 aprile 2008 al regime di aiuti N 379/2008, approvato con la citata decisione della Commissione europea;

Decreta:

Articolo unico

L'allegato *A* del decreto 21 aprile 2008 è sostituito dall'allegato *A* al presente decreto.

Il presente decreto sarà trasmesso all'organo di controllo per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 febbraio 2009

Il Ministro: ZAIA

Registrato alla Corte dei conti il 31 marzo 2009

Ufficio di controllo atti Ministeri delle attività produttive, registro n. 1, foglio n. 196

ALLEGATO *A*

Tabella 1A: Aiuti agli investimenti nelle aziende agricole (produzione primaria di prodotti agricoli)

L'investimento deve perseguire i seguenti obiettivi: a) riduzione dei costi di produzione; b) miglioramento e riconversione della produzione; c) miglioramento della qualità; d) tutela e miglioramento dell'ambiente naturale o delle condizioni di igiene e del benessere degli animali.

Gli aiuti possono essere concessi solo alle aziende agricole che non rientrano nella categoria delle imprese in difficoltà.

L'aiuto è subordinato al rispetto di eventuali restrizioni alle produzioni o limitazioni del sostegno comunitario previste nell'ambito delle specifiche Organizzazioni Comuni di Mercato.

I criteri di scelta degli investimenti devono essere coerenti con i programmi di sviluppo rurale (PSR) delle Regioni nelle quali sono realizzati gli investimenti.

Gli investimenti devono rispettare la pertinente normativa ambientale comunitaria, nazione e regionale.

Non possono essere concessi aiuti per: a) acquisto di diritti di produzione, animali e piante annuali; b) impianto di piante annuali; c) investimenti di sostituzione; d) fabbricazione di prodotti di imitazione o di sostituzione del latte o dei prodotti lattiero-caseari.

Non sono ammessi investimenti per impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili superiori ad 1 Megawatt di potenza. La potenzialità produttiva degli impianti deve essere commisurata al fabbisogno energetico aziendale e l'energia prodotta deve essere utilizzata unicamente per i fabbisogni dell'azienda.

SPESE AMMISSIBILI	INTENSITÀ MASSIMA AGEVOLAZIONE (ESL)	
	Zone svantaggiate[1]	Altre zone[2]
1. Costruzione, acquisizione o miglioramento di beni immobili[3]	50%	40%
2. Acquisto di macchine e attrezzature nuove, fino ad un massimo del loro valore di mercato.	50%	40%
3. Programmi informatici, fino ad un massimo del loro valore di mercato.	50%	40%
4. Spese generali, fino ad un massimo del 12% delle spese indicate ai precedenti punti 1), 2) e 3), quali onorari, consulenze, brevetti, licenze, studi di fattibilità, ecc.	50%	40%
5. Trasferimento di fabbricati agricoli nell'interesse pubblico[4]	Fino al 100%	Fino al 100%
6. Costi aggiuntivi relativi all'attuazione di norme specifiche per la tutela e il miglioramento dell'ambiente e il miglioramento delle condizioni igieniche negli allevamenti o del benessere degli animali, senza aumento della capacità produttiva, purché intesi a superare i requisiti comunitari minimi in vigore o per investimenti effettuati per conformarsi a nuovi requisiti minimi.	75%	60%

[1] Zone svantaggiate o zone di cui all'articolo 36, lettera a), punti i), ii), iii) del regolamento (CE) n. 1698/2005, in conformità con gli articoli 50 e 94 dello stesso regolamento. L'intensità dell'aiuto è elevabile al 60% nel caso in cui gli investimenti siano effettuati da giovani agricoltori entro cinque anni dall'insediamento.

[2] L'intensità dell'aiuto è elevabile al 50% nel caso in cui gli investimenti siano effettuati da giovani agricoltori entro cinque anni dall'insediamento.

[3] Non sono ammissibili aiuti per l'acquisto di terreni agricoli, ad eccezione di terreni edificabili.

[4] Possono essere concessi aiuti fino al 100 % delle spese effettivamente sostenute laddove il trasferimento consiste semplicemente nello smantellamento, nella rimozione e nella ricostruzione delle strutture esistenti. Se il trasferimento nell'interesse pubblico comporta vantaggi per l'agricoltore (art. 6, par. 3, del regolamento (CE) n. 1857/2006), il contributo di quest'ultimo equivale almeno al 60 %, o al 50 % nelle zone svantaggiate (cfr. nota 1) dell'aumento di valore delle strutture interessate successivamente al trasferimento. Se il beneficiario è un giovane agricoltore, il contributo di cui sopra è almeno del 55 % (45 % nelle zone svantaggiate). Laddove il trasferimento nell'interesse pubblico comporti un aumento della capacità produttiva (art. 6, par. 4, del regolamento (CE) n. 1857/2006), il contributo del beneficiario equivale almeno al 60 %, o al 50 % nelle zone svantaggiate (cfr. nota n. 1) delle spese relative a tale aumento. Se il beneficiario è un giovane agricoltore, il contributo di cui sopra è almeno del 55% (45 % nelle zone svantaggiate).

Tabella 2A: Aiuti agli investimenti nel settore della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti agricoli[5]

Sono beneficiarie dell'aiuto le microimprese, le piccole e medie imprese ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione e le imprese "intermedie" cui non si applica l'articolo 2, paragrafo 1 della suddetta raccomandazione che occupano meno di 750 persone e/o il cui fatturato è inferiore a 200 milioni di euro. Le imprese con più di 750 dipendenti e/o un fatturato pari o superiore a 200 milioni di euro possono beneficiare di aiuti se soddisfano tutte le condizioni definite negli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale, limitatamente al massimale stabilito dall'aiuto di Stato N 324/2007 – Italia-Carta degli aiuti di Stato a finalità regionale 2007-2013. Non possono essere concessi aiuti per la fabbricazione e la commercializzazione di prodotti di imitazione o di sostituzione del latte o dei prodotti lattiero-caseari. Non è ammissibile all'aiuto l'acquisto di attrezzature di seconda mano. Fino al 31.12.2008 è applicabile il regime di aiuti n. N 381/2003.

Il sostegno non può essere concesso alle imprese in difficoltà ai sensi della comunicazione della Commissione 2004/C244/02 "Orientamenti comunitari sugli aiuti di stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà".

L'aiuto è subordinato al rispetto di eventuali restrizioni alle produzioni o limitazioni del sostegno comunitario previste nell'ambito delle specifiche Organizzazioni Comuni di Mercato.

I criteri di scelta degli investimenti devono essere coerenti con i programmi di sviluppo rurale delle Regioni nelle quali sono realizzati gli investimenti. Gli investimenti devono rispettare la pertinente normativa ambientale comunitaria, nazione e regionale.

Non sono ammessi investimenti per impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili superiori ad 1 Megawatt di potenza. L'energia prodotta deve essere totalmente reimpiegata nell'ambito dei processi produttivi. Se l'energia elettrica prodotta è destinata alla vendita, le condizioni del sostegno sono quelle stabilite dal Regolamento generale di esenzione per categoria (GBER).

Gli aiuti agli investimenti con una spesa ammissibile superiore a 25 milioni di euro e gli aiuti di importo effettivo superiore a 12 milioni di euro sono oggetto di notifica specifica alla Commissione europea.

Gli investimenti devono essere mantenuti per almeno 5 anni dopo la data del loro completamento, altrimenti gli aiuti dovranno essere rimborsati.

SPESE AMMISSIBILI	INTENSITÀ MASSIMA AGEVOLAZIONE ESL	
	Regioni di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), del trattato [6]	Altre zone[7]
1. Investimenti in immobilizzazioni materiali	50%	40%
2. Investimenti in immobilizzazioni immateriali	50%	40%
3. Studi preliminari di fattibilità e consulenze connesse agli investimenti di cui ai punti precedenti[8].	50%	40%

[5] I prodotti ottenuti dall'attività di trasformazione possono anche non essere compresi nell'allegato I del Trattato. In tal caso le condizioni del sostegno sono quelle stabilite dal Regolamento generale di esenzione per categoria (GBER).

[6] Cfr. Aiuto di Stato N 324/2007 – Italia-Carta degli aiuti di Stato a finalità regionale 2007-2013. Per le imprese "intermedie", l'intensità massima è ridotta al 25% degli investimenti ammissibili nelle regioni di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), del trattato se il beneficiario ha meno di 750 dipendenti e/o un fatturato inferiore a 200 milioni di euro, purché siano rispettate tutte le altre condizioni previste dalla raccomandazione 2003/361/CE.

[7] Per le imprese "intermedie", l'intensità massima è ridotta al 20% nelle regioni non ammesse a beneficiare di aiuti a finalità regionale se il beneficiario ha meno di 750 dipendenti e/o un fatturato inferiore a 200 milioni di euro, purché siano rispettate tutte le altre condizioni previste dalla raccomandazione 2003/361/CE e per gli investimenti ammissibili elencati negli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2007-2013 purché siano rispettate tutte le altre condizioni pertinenti previste dai medesimi orientamenti.

[8] Le spese sono ammissibili solo nel caso di piccole e medie imprese.

Tabella 3A: Aiuti per la creazione di sistemi di controllo, la promozione della produzione e commercializzazione di prodotti agricoli di qualità e per la prestazione di assistenza tecnica per la produzione primaria [9]

A) INTRODUZIONE DI SISTEMI DI CONTROLLO PER LA CERTIFICAZIONE DELLA QUALITÀ E DELL'ORIGINE [10]	INTENSITÀ MASSIMA AGEVOLAZIONE ESL
1. Spese per misure obbligatorie di controllo adottate ai sensi della normativa comunitaria o nazionale da o per conto delle autorità competenti, tranne ove la legislazione comunitaria stabilisca che tali costi devono gravare sulle imprese. Sono esclusi i controlli di routine sulla qualità del latte.	Fino al 100% della spesa ammissibile [11]
B) PROMOZIONE DELLA PRODUZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE DI PRODOTTI AGRICOLI DI QUALITÀ	INTENSITÀ MASSIMA AGEVOLAZIONE ESL
2. Spese per ricerche di mercato, ideazione e progettazione del prodotto, inclusi gli aiuti concessi per la preparazione delle domande di riconoscimento delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine o delle attestazioni di specificità in conformità della normativa comunitaria pertinente.	Fino al 100% della spesa ammissibile [12]
3. Spese per l'introduzione di norme di assicurazione della qualità, quali le norme delle serie ISO 9000 o 14000, di sistemi di analisi dei rischi e dei punti critici di controllo (HACCP), di sistemi di tracciabilità, di sistemi per garantire il rispetto dell'autenticità e delle norme di commercializzazione o di sistemi di *audit* ambientale.	
4. Spese per la formazione del personale che dovrà applicare i regimi e i sistemi di cui al punto 3).	
5. Spese a copertura dei contributi richiesti dagli organismi di certificazione riconosciuti per la certificazione iniziale dell'assicurazione di qualità e di sistemi analoghi.	

[9] Sono escluse dal sostegno le grandi imprese. Gli aiuti possono essere concessi soltanto in relazione ai costi di servizi forniti da terzi e/o per controlli effettuati da o per conto terzi, quali le autorità competenti o enti che agiscono in loro nome, o organismi indipendenti responsabili del controllo e della supervisione dell'uso delle indicazioni geografiche, delle denominazioni di origine e dei marchi biologici e di qualità, purché tali denominazioni e tali marchi siano conformi alla legislazione comunitaria. Non sono concessi aiuti in relazione alle spese per investimenti. Non sono concessi aiuti a copertura dei costi dei controlli effettuati dal produttore stesso o nei casi in cui la normativa comunitaria prevede che i costi dei controlli siano a carico dei produttori, senza specificare l'effettivo ammontare degli oneri. Gli aiuti sono erogati in natura sotto forma di servizi agevolati e non comportano pagamenti diretti in denaro ai produttori. Gli aiuti sono accessibili a tutti i soggetti ammissibili della zona interessata sulla base di criteri oggettivamente definiti. Qualora i servizi siano prestati da organizzazioni di produttori o da altre organizzazioni agricole di mutuo sostegno, l'appartenenza a tali organizzazioni non costituisce una condizione per avere accesso al servizio. Gli eventuali contributi dei non soci ai costi amministrativi dell'organizzazione o dell'associazione sono limitati ai costi in proporzione al servizio prestato.

[10] Produzioni riconosciute ai sensi dei regolamenti (CE) n. 510/2006, n. 509/2006, n. 834/2007 (fino ad abrogazione reg. CEE n. 2092/91) e successive modificazioni e marchi di qualità. Per le produzioni di qualità è garantito il rispetto delle seguenti condizioni: accesso al marchio a tutti i produttori della comunità, senza limitazione geografica sull'origine dei prodotti e senza riferimento geografico nel marchio; riconoscimento in base all'equivalenza dei controlli di qualità effettuati da organismi riconosciuti da altri Stati membri.

[11] L'intensità dell'aiuto è ridotta al 50% dei costi ammissibili nel caso in cui sono beneficiarie dei servizi di consulenza, elencati nella tabella, le imprese attive nel settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli. I costi ammissibili corrispondono ai costi dei servizi di consulenza prestati da consulenti esterni e la natura di detti servizi non è continuativa o periodica ed essi esulano dagli ordinari costi di gestione dell'impresa.

[12] L'intensità dell'aiuto è ridotta al 50% dei costi ammissibili nel caso in cui sono beneficiarie dei servizi di consulenza, elencati nella tabella, le imprese attive nel settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli. I costi ammissibili corrispondono ai costi dei servizi di consulenza prestati da consulenti esterni. Tali servizi non devono costituire una attività continuativa o periodica né essere correlati alle normali spese di esercizio dell'impresa.

Tabella 3A- segue: Aiuti per la creazione di sistemi di controllo, la promozione della produzione e commercializzazione di prodotti agricoli di qualità e per la prestazione di assistenza tecnica per la produzione primaria.

C) PRESTAZIONI DI ASSISTENZA TECNICA[13]	INTENSITÀ MASSIMA AGEVOLAZIONE ESL
6. Organizzazione e partecipazione a forum per lo scambio di conoscenze tra imprese, concorsi, mostre e fiere: spese di iscrizione, di viaggio, per le pubblicazioni, per l'affitto degli stand[14].	Fino a 100% della spesa ammissibile[15]
7. Diffusione di conoscenze scientifiche e informazioni sui sistemi di qualità aperti a prodotti di altri paesi, sui prodotti generici e sui benefici nutrizionali e sugli utilizzi di tali prodotti, a condizione che non siano menzionate le singole società, i marchi o l'origine[16].	
8. Spese di formazione connesse alla diffusione di nuove tecniche: spese inerenti all'organizzazione del programma di formazione, spese di viaggio e di soggiorno dei partecipanti.	
9. Pubblicazioni (cataloghi, siti web) contenenti informazioni sui produttori di un data regione o di un dato prodotto, purché le informazioni siano neutre e tutti i produttori interessati abbiano le stesse possibilità di figurare nelle pubblicazioni.	
10. Divulgazione di nuove tecniche, come progetti pilota a scala ridotta o progetti dimostrativi[17].	Fino al 100% della spesa ammissibile, nel limite di 100.000 euro per beneficiario nell'arco di 3 esercizi finanziari

[13] Sono escluse dal sostegno le grandi imprese. Gli aiuti sono erogati in natura sotto forma di servizi agevolati e non comportano pagamenti diretti in denaro ai produttori. Tali aiuti saranno commisurati al costo dei servizi forniti e i soggetti intermediari fornitori dei servizi non riceveranno aiuti di Stato. Gli aiuti sono accessibili a tutti i soggetti ammissibili della zona interessata sulla base di criteri oggettivamente definiti. Qualora i servizi siano prestati da organizzazioni di produttori o da altre organizzazioni agricole di mutuo sostegno, l'appartenenza a tali organizzazioni non costituisce una condizione per avere accesso al servizio. Gli eventuali contributi dei non soci ai costi amministrativi dell'organizzazione o dell'associazione sono limitati ai costi in proporzione al servizio prestato. Per quanto riguarda i servizi di consulenza prestati da terzi, le spese ammissibili comprendono soltanto i costi di attività aventi carattere non continuativo o non periodico, non correlati alle normali spese di esercizio.

[14] Per le imprese attive nella trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, le spese ammissibili comprendono soltanto i costi sostenuti per l'affitto, l'installazione e la gestione degli stand e si applicano unicamente alla prima partecipazione di un'impresa ad una particolare fiera o mostra.

[15] Il sostegno è limitato alle sole microimprese, piccole e medie imprese. Possono prestare assistenza tecnica ai produttori primari le associazioni dei produttori e altre organizzazioni, indipendentemente dalle loro dimensioni. Le prestazioni di assistenza tecnica a favore delle imprese attive nel settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli devono soddisfare le condizioni di cui al GBER, in particolare l'intensità massima di aiuto non può eccedere il 50% dei costi ammissibili.

[16] L'indicazione dell'origine, corrispondente esattamente ai riferimenti registrati dalla Comunità, è ammessa per i prodotti di cui al regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio e agli articoli da 54 a 58 del regolamento (CE) n. 1493/1999.

[17] Il progetto deve essere innovativo e deve esserci un interesse pubblico al suo finanziamento. Il numero di aziende partecipanti e la durata del progetto pilota devono essere limitati allo stretto necessario per la corretta sperimentazione. I risultati del progetto pilota devono essere resi pubblici. La concessione dell'aiuto è subordinata alla preventiva notifica e approvazione della Commissione europea.

Tabella 4 A: Aiuti a favore della pubblicità dei prodotti agricoli

- Per "pubblicità" si intende qualsiasi operazione intesa a indurre gli operatori economici o i consumatori all'acquisto di un determinato prodotto. Comprende inoltre tutto il materiale distribuito direttamente ai consumatori allo stesso scopo, comprese le azioni pubblicitarie rivolte ai consumatori nei punti vendita. Non comprende le operazioni promozionali e di assistenza tecnica che sono comprese nella tabella 3 A.
- Le attività pubblicitarie con una dotazione annua superiore a 5 milioni di euro sono soggette a obbligo di notifica individuale alla Commissione europea.
- Deve essere garantita la conformità con l'articolo 2 della direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 marzo 2000, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari, nonché la relativa pubblicità – GU L 109 del 6.5.2000, pag. 29, nonché, ove applicabili, con le norme di etichettatura specifiche stabilite per determinati prodotti (vino, prodotti lattiero-caseari, uova, pollame, ecc.).
- La campagna pubblicitaria non deve essere focalizzata sui prodotti di una o più imprese determinate.
- La pubblicità deve riguardare prodotti di qualità, che soddisfano i criteri stabiliti a norma dell'art. 32 del regolamento (CE) n. 1698/2005.

TIPOLOGIA DI AIUTO	INTENSITÀ MASSIMA AGEVOLAZIONE ESL
1. Pubblicità dei prodotti a denominazioni riconosciute a livello comunitario (regolamenti (CE) n. 509/2006 e n. 510/2006[18]	Fino al 50% dei costi ammissibili
2. Pubblicità dei prodotti dell'agricoltura biologica ai sensi del regolamento (CE) n. 834/2007	
3. Pubblicità dei prodotti con marchi di qualità nazionali o regionali (sistemi di qualità che prevedono disciplinari di produzione vincolanti)[19]	

[18] Il riferimento all'origine dei prodotti deve corrispondere esattamente ai riferimenti registrati dalla comunità.
[19] Il riferimento all'origine deve essere secondario nel contesto del messaggio pubblicitario.

Tab. 5A: Aiuti alla ricerca e sviluppo[20]

SPESE AMMISSIBILI	INTENSITÀ MASSIMA AGEVOLAZIONE ESL
1. Spese di personale (ricercatori, tecnici e altro personale ausiliario purché impiegati per il progetto di ricerca)	Fino al 100% delle spese ammissibili[21] per i prodotti di cui all'allegato I del trattato CE
2. Costi degli strumenti e delle attrezzature nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto di ricerca. Se gli strumenti e le attrezzature non sono utilizzati per tutto il loro ciclo di vita per il progetto di ricerca, sono considerati ammissibili unicamente i costi di ammortamento corrispondenti alla durata del progetto di ricerca, calcolati secondo i principi della buona prassi contabile.	
3. Costi dei fabbricati nella misura e per la durata in cui sono utilizzati per il progetto di ricerca. Per quanto riguarda i fabbricati, sono considerati ammissibili unicamente i costi di ammortamento corrispondenti alla durata del progetto di ricerca, calcolati secondo i principi della buona prassi contabile.	
4. Costi della ricerca contrattuale, delle competenze tecniche e dei brevetti, acquisiti o ottenuti in licenza da fonti esterne a prezzi di mercato, nell'ambito di un'operazione effettuata alle normali condizioni di mercato e che non comporti elementi di collusione, e costi dei servizi di consulenza e di servizi equivalenti utilizzati esclusivamente ai fini dell'attività di ricerca.	
5. Spese generali supplementari derivanti direttamente dal progetto di ricerca.	
6. Altri costi di esercizio, inclusi costi di materiali, forniture e prodotti analoghi, sostenuti direttamente per effetto dell'attività di ricerca.	

[20] Disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione, pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C 323 del 30.12.2006.

[21] A condizione che siano soddisfatte le seguenti condizioni:

- La ricerca è di interesse generale per il particolare settore o sottosettore interessato;
- prima dell'inizio della ricerca vengono pubblicate su Internet informazioni relative allo svolgimento e alla finalità della stessa. Tali informazioni devono contenere la data approssimativa dei risultati attesi e l'indirizzo della loro pubblicazione su Internet nonché precisare che i risultati saranno disponibili gratuitamente;
- i risultati della ricerca sono messi a disposizione su Internet per un periodo di almeno 5 anni. Tali informazioni su Internet saranno pubblicate simultaneamente ad altre informazioni eventualmente fornite a membri di organismi specifici;
- gli aiuti sono concessi direttamente all'organismo o ente di ricerca e non devono comportare la concessione diretta di aiuti non connessi alla ricerca a favore di un'impresa di produzione, trasformazione o commercializzazione di prodotti agricoli, né fornire un sostegno in termini di prezzo ai produttori di detti prodotti.

09A05522

DECRETO 27 aprile 2009.

Variazione del responsabile della conservazione in purezza di varietà di specie agrarie.

IL DIRETTORE GENERALE

DELLO SVILUPPO RURALE, DELLE INFRASTRUTTURE E DEI SERVIZI

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 recante: «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, relativo alle «norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 9 gennaio 2008, n. 18, concernente il regolamento di riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visto il decreto ministeriale del 7 marzo 2008 concernente l'individuazione degli uffici a livello dirigenziale non generale del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e la definizione dei relativi compiti;

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 44 del 17 febbraio 1973, con il quale sono stati istituiti i registri di varietà di cereali, patata, specie oleaginose e da fibra;

Visti i propri decreti con i quali sono state iscritte nei relativi registri, ai sensi dell'art. 19 della legge n. 1096/1971, le varietà di specie agricole indicate nel dispositive, per le quali è stato indicato il nominativo del responsabile della conservazione in purezza;

Viste le richieste degli interessati volte ad ottenere le variazioni di dette responsabilità;

Considerati i motivi che hanno determinato la necessità di dette variazioni;

Considerato che la Commissione sementi, di cui all'art. 19 della legge n. 1086/1971, nella riunione del 31 marzo 2009 ha preso atto delle richieste sopra menzionate;

Attesa la necessità di modificare i citati decreti;

Decreta:

Articolo unico

La responsabilità della conservazione in purezza delle sotto elencate varietà, già assegnata ad altra ditta con precedente decreto, è attribuita al conservatore in purezza a fianco di ciascuna indicata:

Specie	*Codice SIAN*	*Varietà*	*Vecchio responsabile*	*Nuovo responsabile*
Riso	881	Ariete	Giovanni Marchetti	Domenico Marchetti
Riso	921	Rosa Marchetti	Giovanni Marchetti	Domenico Marchetti
Riso	4608	Zeus	Giovanni Marchetti	Domenico Marchetti
Riso	2795	Artiglio	Quadrifoglio	Valle Agricola Tarditi & Ferrando e Riso Gallo s.p.a.
Riso	7030	Astro	Quadrifoglio	Valle Agricola Tarditi & Ferrando e Riso Gallo s.p.a.
Riso	7031	Delfino	Quadrifoglio	Valle Agricola Tarditi & Ferrando e Riso Gallo s.p.a.
Riso	894	Graldo	Quadrifoglio	Valle Agricola Tarditi & Ferrando e Riso Gallo s.p.a.
Riso	912	Prever	Quadrifoglio	Valle Agricola Tarditi & Ferrando e Riso Gallo s.p.a.
Riso	928	Tarriso	Quadrifoglio	Valle Agricola Tarditi & Ferrando e Riso Gallo s.p.a.
Riso	7598	Top	Quadrifoglio	Valle Agricola Tarditi & Ferrando e Riso Gallo s.p.a.
Favino	8890	Enrico	Agroservice	ISEA s.r.l.
Trifoglio alessandrino	4375	Leila	Agroservice	ISEA s.r.l.
Trifoglio pratense	4374	Montecalvo	Agroservice	ISEA s.r.l.
Veccia comune	8888	Principessa	Agroservice	ISEA s.r.l.
Lupinella	2213	Lea	Agroservice	ISEA s.r.l.
Soia	4174	Gaia	Agra Soc. del Seme e Midwest Oilseed	Syngenta Seeds s.p.a.
Soia	4175	Karma	Agra Soc. del Seme e Midwest Oilseed	Syngenta Seeds s.p.a.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 aprile 2009

Il direttore generale: BLASI

AVVERTENZA:

Il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, art. 3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, né alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.

09A05507

DECRETO 28 aprile 2009.

Riconoscimento della denominazione di origine controllata e garantita del vino «Scanzo» o «Moscato di Scanzo» ed approvazione del relativo disciplinare di produzione.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE DI SVILUPPO ECONOMICO E RURALE

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Visti i decreti di attuazione finora emanati della predetta legge;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale è stato emanato il regolamento recante la disciplina del procedimento di riconoscimento delle denominazioni di origine dei vini;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2002 con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata del vino «Scanzo» o «Moscato di Scanzo» ed è stato approvato il relativo disciplinare di produzione;

Vista la domanda presentata dal Consorzio tutela Moscato di Scanzo intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine controllata e garantita del vino «Scanzo» o «Moscato di Scanzo» ed il relativo disciplinare di produzione;

Vista la documentazione relativa all'istruttoria svolta per l'accertamento del particolare pregio del vino sopra indicato;

Visto il parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla citata domanda e sulla proposta del relativo disciplinare di produzione del vino a denominazione di origine controllata e garantita «Scanzo» o «Moscato di Scanzo» pubblicati nella *Gazzetta ufficiale* - serie generale - n. 59 del 12 marzo 2009;

Considerato che non sono pervenute, nei termini e nei modi previsti, istanze o controdeduzioni da parte degli interessati avverso il parere e la proposta di riconoscimento sopra citati;

Ritenuto pertanto necessario doversi procedere al riconoscimento della denominazione di origine controllata e garantita del vino «Scanzo» o «Moscato di Scanzo» ed all'approvazione del relativo disciplinare di produzione, in conformità al parere espresso dal citato comitato;

Decreta:

Art. 1.

1. È riconosciuta la denominazione di origine controllata e garantita del vino «Scanzo» o «Moscato di Scanzo» già denominazione di origine controllata riconosciuta con decreto ministeriale 17 aprile 2002.

2. È approvato, nel testo annesso al presente decreto, il disciplinare di produzione del vino a denominazione di origine controllata e garantita «Scanzo» o «Moscato di Scanzo».

3. La denominazione di origine controllata e garantita «Scanzo» o «Moscato di Scanzo», è riservata al vino che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel disciplinare di produzione di cui al testo annesso al presente decreto le cui disposizioni entrano in vigore dalla vendemmia 2009.

4. La denominazione di origine controllata «Scanzo» o «Moscato di Scanzo», riconosciuta con decreto ministeriale 17 aprile 2002, deve intendersi revocata a decorrere dalla entrata in vigore del presente decreto, fatti salvi tutti gli effetti determinatisi.

Art. 2.

1. I vigneti già iscritti all'Albo dei vigneti della denominazione di origine controllata «Scanzo» o «Moscato di Scanzo» aventi base ampelografica rispondente a quanto previsto all'art. 2 dell'annesso disciplinare di produzione, devono intendersi iscritti al nuovo Albo dei vigneti della denominazione di origine controllata e garantita «Scanzo» o «Moscato di Scanzo».

2. In deroga alle disposizioni di cui all'art. 1, comma 3, del presente decreto, la denominazione di origine controllata e garantita «Scanzo» o «Moscato di Scanzo», può essere utilizzata per designare e presentare i vini provenienti dalla vendemmia 2007 e 2008, purché le relative partite siano rispondenti alle condizioni previste nell'annesso disciplinare ed a condizione che i produttori interessati effettuino preventiva comunicazione al soggetto autorizzato al controllo sulla produzione della denominazione di origine controllata e garantita in questione, ai sensi della specifica vigente normativa.

Art. 3.

1. I quantitativi di vino a denominazione di origine controllata e/o i quantitativi di vino atti a divenire a denominazione di origine controllata «Scanzo» o «Moscato di Scanzo», ottenuti in conformità delle disposizioni contenute nel disciplinare di produzione approvato con decreto ministeriale del 17 aprile 2002, provenienti dalla vendemmia 2007 e precedenti, che alla data di entrata in vigore del disciplinare di produzione annesso al presente decreto, trovansi già confezionati, possono essere commercializzati fino ad esaurimento delle scorte con la denominazione di origine controllata a condizione che le ditte produttrici interessate comunichino al soggetto autorizzato al controllo sulla produzione della denominazione di origine controllata e garantita in questione, ai sensi della specifica vigente normativa, entro sessanta giorni dalla citata data di entrata in vigore dell'annesso disciplinare, i quantitativi di prodotto giacenti presso le stesse.

Art. 4.

1. Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo vini con la denominazione di origine controllata e garantita «Scanzo» o «Moscato di Scanzo» è tenuto a norma di legge, all'osservanza delle condizioni e dei requisiti stabiliti nell'annesso disciplinare di produzione.

Art. 5.

1. All'allegato *A* sono riportati i codici delle tipologie del vino a denominazione di origine controllata e garantita «Scanzo» o «Moscato di Scanzo», di cui all'art. 7 del decreto ministeriale 28 dicembre 2006.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 aprile 2009

Il Capo Dipartimento: NEZZO

———

ALLEGATO *A*

Posizioni Codici	1 - 4	5	6 - 8	9	10	11	12	13	14	
SCANZO O MOSCATO DI SCANZO	A042	X	308	2	X	X	A	1	X	
Codici tipologie vini previste da preesistente disciplinare da utilizzare per vendemmia 2007 e precedenti										
SCANZO O MOSCATO DI SCANZO	B359	X	308	2	X	X	A	0	X	

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEL VINO A D.O.C.G.“SCANZO” O “MOSCATO DI SCANZO”

Articolo 1

Denominazione e Vini

La denominazione di origine controllata e garantita “Scanzo” o “Moscato di Scanzo” è riservata al vino che risponde alle condizioni e ai requisiti prescritti dal presente disciplinare di produzione.

Articolo 2

Base Ampelografica

Il vino a denominazione di origine controllata e garantita “Scanzo” o “Moscato di Scanzo” deve essere ottenuto dalle uve prodotte dai vigneti aventi nell’ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica: 100% Moscato di Scanzo.

Articolo 3

Zona di produzione delle uve

La zona di produzione delle uve atte alla produzione del vino a denominazione di origine controllata e garantita “Scanzo” o “Moscato di Scanzo”, ricade nella provincia di Bergamo e comprende i terreni vocati alla qualità del territorio del Comune di Scanzorosciate.
Tale zona comprende parte del territorio del Comune di Scanzorosciate, compresa nei seguenti confini, con andamento in senso orario a partire da ovest: Via Fanti, Via Forni, confine comunale a nord e ad est, confine comunale a sud fino alla Via Piave, (località Negrone), via Polcarezzo, Via IV Novembre, P.zza Caslini, Via F. Martinengo, P.zza Locatelli, Via Fanti. Sono pertanto esclusi i terreni pianeggianti del Comune di Scanzorosciate.

Articolo 4

Norme per la viticoltura

4.1 Condizioni naturali dell’ambiente

Le condizioni ambientali dei vigneti destinati alla produzione del vino a denominazione di origine controllata e garantita “Scanzo” o “Moscato di Scanzo”, devono essere quelle tradizionali della zona e atte a conferire alle uve le specifiche caratteristiche di qualità. I vigneti devono trovarsi su terreni ritenuti idonei per la produzione della denominazione di origine controllata e garantita di cui si tratta.
Sono da escludere i terreni eccessivamente umidi o insufficientemente soleggiati e comunque di pianura.

4.2 Densità di impianto

Per i nuovi impianti e i reimpianti la densità dei ceppi per ettaro non può essere inferiore a 3.300.
Non sono ammessi vigneti in coltura promiscua.

4.3. Forme di allevamento e sesti di impianto

I sesti di impianto e le forme di allevamento consentiti sono quelli già usati nella zona, spalliera semplice, pergola unilaterale, a tetto inclinato e casarsa.
La Regione Lombardia può consentire diverse forme di allevamento qualora siano tali da migliorare la gestione dei vigneti senza determinare effetti negativi sulle caratteristiche delle uve.

4.4. Irrigazione forzatura
E’ vietata ogni pratica di forzatura e di irrigazione.

4.5.Resa a ettaro e gradazione minima naturale
La produzione massima di uva a ettaro e la gradazione minima naturale sono le seguenti:
produzione uva t / ha 7;
titolo alcolometrico volumico naturale minimo 12%.

Articolo 5

Norme per la vinificazione e l’imbottigliamento

5.1. Zona di vinificazione
Le operazioni di appassimento, vinificazione, ivi compresi l’invecchiamento obbligatorio e l’imbottigliamento devono essere effettuate nel Comune di Scanzorosciate.

5.2. Elaborazione
L’appassimento delle uve dopo la raccolta deve essere effettuato in locali idonei (anche termo-idrocondizionati anche con ventilazione forzata), fino a raggiungere un tenore zuccherino di almeno 280 g/l, per un periodo non inferiore ai 21 giorni e comunque sino al raggiungimento del titolo zuccherino sopra riportato.

5.3 Resa uva/vino e vino/ettaro
La resa massima dell’uva in vino è del 30%.

5.4. Invecchiamento
Il vino a denominazione di origine controllata e garantita “Scanzo” o “Moscato di Scanzo”, deve essere sottoposto ad un periodo di invecchiamento di minimo due anni.

5.5. Immissione al consumo
Per il vino a denominazione di origine controllata e garantita “Scanzo” o “Moscato di Scanzo”, l’immissione al consumo è consentita soltanto a partire dal 1° novembre del secondo anno dopo la vendemmia.

Articolo 6

Caratteristiche al consumo

Il vino a denominazione di origine controllata e garantita “Scanzo” o “Moscato di Scanzo” deve rispondere all’atto dell’immissione al consumo alle seguenti caratteristiche:
colore rosso rubino, più o meno intenso, che può tendere al cerasuolo con riflessi granati;
odore delicato, intenso, persistente, caratteristico;
sapore dolce, gradevole, armonico, con leggero retrogusto di mandorla;
titolo alcolometrico volumico totale minimo 17,00% vol, di cui almeno il 14,00% svolto con contenuto di zuccheri residui compreso fra i 50 e i 100 g/l;
acidità totale minima 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo 24 g/l.
E’ facoltà del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali – Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, modificare i limiti dell’acidità totale e dell’estratto non riduttore con proprio decreto.

Articolo 7

Etichettatura, designazione e presentazione

7.1. Qualificazione

Nell'etichettatura, designazione e presentazione del vino a denominazione di origine controllata e garantita "Scanzo" o "Moscato di Scanzo", è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare ivi compresi gli aggettivi "fine", "scelto", "selezionato", e similari. E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno il consumatore.

7.2. Menzioni facoltative

Le indicazioni tendenti a specificare l'attività agricola dell'imbottigliatore, quali "viticoltore", "fattoria", "tenuta", "podere", "cascina" ed altri termini similari sono consentiti in osservanza delle disposizioni dei regolamenti comunitari e nazionali in materia.

7.3. Annata

Nell'etichettatura del vino a denominazione di origine controllata e garantita "Scanzo" o "Moscato di Scanzo", l'indicazione dell'annata di produzione delle uve è obbligatoria.

Articolo 8

Confezionamento

I contenitori del vino a denominazione di origine controllata e garantita "Scanzo" o "Moscato di Scanzo", debbono essere, per quanto concerne l'abbigliamento, consoni ai tradizionali caratteri dei vini di pregio. Pertanto dovranno essere di vetro, chiusi con tappo di sughero, e le bottiglie dovranno essere di capienza non superiore ai 750 ml.

09A05496

DECRETO 29 aprile 2009.

Adeguamento dell'incarico a svolgere le funzioni di controllo previste dal decreto 29 marzo 2007 al Consorzio tutela denominazione Frascati per la DOC «Frascati».

IL DIRETTORE GENERALE
DEL CONTROLLO DELLA QUALITÀ E DEI SISTEMI DI QUALITÀ

Visto il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999 relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo;

Visto il regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio del 29 aprile 2008 relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che modifica i regolamenti (CE) n. 1493/1999, (CE) n. 1782/2003, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 3/2008 ed abroga i regolamenti (CEE) n. 2392/86 e (CE) n. 1493/1999;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni d'origine dei vini;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, recante l'attuazione delle direttive (CE) 89/395 e 86/396 concernenti l'etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali del 4 giugno 1997, n. 256, recante norme sulle condizioni per consentire l'attività dei Consorzi volontari di tutela e dei Consigli interprofessionali delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 29 marzo 2007 concernente le disposizioni sul controllo della produzione dei vini di qualità prodotti in regioni determinate (VQPRD), che abroga il decreto ministeriale 29 maggio 2001, il decreto ministeriale 31 luglio 2003 ed il decreto ministeriale 21 marzo 2002;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 13 luglio 2007 concernente l'approvazione dello schema del piano dei controlli, del prospetto tariffario e determinazione dei criteri per la verifica della rappresentatività della filiera vitivinicola, in applicazione dell'art. 2, comma 2, del decreto 29 marzo 2007;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 17 luglio 2008 concernente la modifica dello schema di piano dei controlli e del prospetto tariffario di cui al decreto 13 luglio 2007, recante disposizioni applicative dell'art. 2, comma 2, del decreto ministeriale 29 marzo 2007, relativo alle disposizioni sul controllo della produzione dei vini di qualità prodotti in regioni determinate (VQPRD);

Visto il decreto ministeriale 26 aprile 2005 con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «Frascati» ed approvato il relativo disciplinare di produzione;

Visto il decreto ministeriale protocollo n. 66500 dell'11 dicembre 2003 con il quale veniva conferito al Consorzio tutela denominazione Frascati l'incarico a svolgere le funzioni di controllo previste dal decreto ministeriale 29 maggio 2001, per la DOC «Frascati»;

Vista la nota protocollo n. 4384 del 1° agosto 2008 con la quale il Dipartimento delle politiche di sviluppo economico e rurale - Direzione generale per lo sviluppo agroalimentare, per la qualità e per la tutela del consumatore, ha prorogato sino alla data del 30 settembre 2008 la presentazione delle istanze di adeguamento del piano di controllo e del prospetto tariffario prevista dall'art. 11 comma 3 del decreto 29 marzo 2007;

Vista la richiesta di adeguamento del piano di controllo e del tariffario presentata dal Consorzio tutela denominazione Frascati, protocollo n. 9675 del 30 settembre 2008, ai sensi dell'art. 11 comma 3 del decreto ministeriale 29 marzo 2007;

Considerato che il piano di controllo ed il tariffario presentati dal Consorzio tutela denominazione Frascati sono stati oggetto di valutazione nella riunione tenutasi il 20 marzo 2009 presso l'Ispettorato centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari, con la partecipazione del citato Consorzio e del rappresentante della regione Lazio;

Vista la documentazione agli atti dell'Ispettorato centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari inoltrata dal Consorzio tutela denominazione Frascati e il parere favorevole espresso dalla Regione Lazio sul piano dei controlli e sul prospetto tariffario discussi nella citata riunione del 20 marzo 2009;

Ritenuto che sussistono i requisiti per procedere all'emanazione del provvedimento di autorizzazione nei confronti del Consorzio tutela denominazione Frascati istante, ai sensi dell'art. 11 comma 3 del decreto ministeriale 29 marzo 2007;

Decreta:

Art. 1.

1. Il Consorzio tutela denominazione Frascati con sede in Frascati (Roma) Largo Donatori di Sangue, s.n.c., è autorizzato ad espletare le funzioni di controllo previste dal decreto ministeriale 29 marzo 2007 per la DOC «Frascati», nei confronti di tutti i soggetti presenti nella filiera che intendono rivendicare la predetta denominazione di origine.

Art. 2.

1. Il Consorzio tutela denominazione Frascati autorizzato, di seguito denominato «Organismo di controllo autorizzato», dovrà assicurare che, conformemente alle prescrizioni del piano di controllo approvato, i processi produttivi ed i prodotti certificati nella predetta denominazione di origine rispondano ai requisiti stabiliti nel relativo disciplinare di produzione approvato con il decreto indicato nelle premesse.

2. Per assicurare le finalità di cui al comma 1:

a) la regione, la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, la provincia ed i comuni competenti per il territorio di produzione della predetta denominazione di origine, ai sensi dell'art. 3 comma 3 del

decreto ministeriale 13 luglio 2007, sono tenuti a mettere a disposizione dell'Organismo di controllo autorizzato, a titolo gratuito, ogni utile documentazione in formato cartaceo e, ove possibile, in formato elettronico, in particolare l'Albo dei vigneti e i relativi aggiornamenti, le denunce delle uve, le certificazioni d'idoneità agli esami analitici ed organolettici, ogni altra documentazione utile ai fini dell'applicazione dell'attività di controllo;

b) preliminarmente all'avvio degli adempimenti di propria competenza in materia di rivendicazione e di controllo analitico ed organolettico, la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per il territorio di produzione è tenuta a verificare l'avvenuto pagamento all'Organismo di controllo autorizzato degli oneri relativi all'attività di controllo da parte dei produttori richiedenti l'attribuzione dell'attestazione della DOC in questione per le relative partite di uve e di vino, in conformità ai limiti indicati nel prospetto tariffario depositato presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

c) la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per il territorio di produzione può delegare l'Organismo di controllo autorizzato per le funzioni ad essa attribuite dalla legge 10 febbraio 1992, n. 164, al rilascio, per la predetta denominazione di origine, delle ricevute frazionate delle uve al conduttore che ha presentato la relativa denuncia;

d) le ditte imbottigliatrici devono apporre sulle bottiglie o sugli altri recipienti di capacità non superiore a 60 litri l'apposita fascetta identificativa prevista dall'art. 9, comma 2, del decreto ministeriale 29 marzo 2007, stampata dall'Istituto Poligrafico dello Stato, secondo il modello approvato dal Ministero all'art. 4 del decreto ministeriale 13 luglio 2007, attestante l'avvenuto controllo e recante la numerazione progressiva, così come indicato nel piano di controllo presentato dall'Organismo di controllo autorizzato, ai sensi dell'art. 9, comma 4, del decreto ministeriale 19 marzo 2007.

Art. 3.

1. L'Organismo di controllo autorizzato non può modificare la denominazione sociale, il proprio statuto, i propri organi di rappresentanza, il piano di controllo, il sistema tariffario nei confronti della denominazione di origine indicata all'art. 1, comma 1, così come depositati presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, senza il preventivo assenso del Ministero stesso.

2. L'Organismo di controllo autorizzato comunica ogni variazione concernente il personale ispettivo indicato nella documentazione presentata, la composizione del comitato di certificazione e dell'organo decidente i ricorsi, nonché l'esercizio di ulteriori attività al fine della valutazione della loro non compatibilità con il mantenimento del provvedimento autorizzatorio.

3. Il mancato adempimento delle prescrizioni del presente articolo può comportare la revoca dell'autorizzazione concessa.

Art. 4.

1. L'Organismo di controllo autorizzato è sottoposto alla vigilanza esercitata dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Ispettorato centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari - e dalla competente Regione Lazio, ai sensi dell'art. 10 del decreto ministeriale 29 marzo 2007.

2. L'Organismo di controllo autorizzato, su delega dei produttori, ha l'onere di fornire agli enti competenti in materia di gestione e vigilanza nel settore delle denominazioni di origine dei vini le dichiarazioni e le comunicazioni previste dalla normativa vigente attinenti l'attività di controllo autorizzata con il presente decreto.

Art. 5.

1. La presente autorizzazione comporta l'obbligo per l'Organismo di controllo autorizzato del rispetto delle prescrizioni previste nel presente decreto e può essere sospesa o revocata con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali qualora vengano meno i requisiti che ne hanno determinato la concessione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 aprile 2009

Il direttore generale: LA TORRE

09A05497

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 24 aprile 2009.

Rinnovo dell'autorizzazione alla società «IMQ S.p.a.» al rilascio di certificazioni ed attestati di conformità CEE per il rendimento delle caldaie ad acqua calda alimentate con combustibili liquidi o gassosi, ai sensi della direttiva n. 92/42/CEE.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL MERCATO, CONCORRENZA, CONSUMATORI, VIGILANZA E NORMATIVA TECNICA

Vista la direttiva del Consiglio del 21 maggio 1992, concernente i requisiti di rendimento per le nuove caldaie ad acqua calda alimentate con combustibili liquidi o gassosi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1996, n. 660, di attuazione della direttiva 92/42/CEE del Consiglio 21 maggio 1992, concernente i requisiti di rendimento delle nuove caldaie ad acqua calda alimentate con combustibili liquidi o gassosi, con potenza nominale pari o superiore a 4 kW e pari o inferiore a 400 kW;

Vista la direttiva 2005/32/CE relativa all'istituzione di un quadro per l'elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti che consumano energia;

Visto il decreto legislativo 6 novembre 2007 di attuazione della direttiva di cui sopra;

Vista la direttiva 19 dicembre 2002 del Ministro delle attività produttive, relativa alla documentazione da produrre per l'autorizzazione degli organismi alla certificazione CE;

Vista l'istanza del 12 settembre 2008 prot. Mise n. 24008 e successiva integrazione del 6 marzo 2009 prot. Mise n. 20900, con la quale la società IMQ S.p.a., con sede in Via Quintiliano n. 43 - 20138 Milano, ha richiesto il rinnovo dell'autorizzazione al rilascio di attestati di conformità CE ed all'esecuzione delle procedure di verifica dei sistemi di garanzia della qualità della produzione e del prodotto ai sensi degli articoli 4 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1996, n. 660;

Visto il decreto ministeriale 10 dicembre 2003 di prima autorizzazione della società IMQ S.p.a.;

Visto il decreto del Ministero delle attività produttive 13 febbraio 2004, concernente la determinazione delle tariffe ai sensi dell'art. 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52;

Vista l'attestazione di versamento effettuato in data 12 marzo 2008 dalla società IMQ S.p.a. della somma di € 6847,80 sul capitolo 3600 capo 18 come disposto dal decreto sopra citato;

Considerato che la società IMQ S.p.a. soddisfa ai requisiti minimi fissati nell'allegato V del decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1996, n. 660;

Considerato che i risultati degli esami documentali per la società IMQ S.p.a. soddisfano i requisiti richiesti dalla direttiva 19 dicembre 2002 del Ministro delle attività produttive;

Decreta:

Art. 1.

1. La società IMQ S.p.a. è autorizzata al rilascio di attestati di conformità CE di tipo per i prodotti di cui all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1996, n. 660, secondo le procedure descritte all'allegato III - modulo B.

2. La società IMQ S.p.a. è altresì autorizzata al rilascio di attestati di verifica, secondo le procedure descritte nell'allegato IV del decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1996, n. 660:

Modulo C: conformità al tipo;

Modulo D: garanzia di qualità della produzione;

Modulo E: garanzia di qualità del prodotto.

Art. 2.

1. La società IMQ S.p.a è tenuta ad inviare al Ministero dello sviluppo economico - Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione - Direzione generale del mercato, concorrenza, consumatori, vigilanza e normativa tecnica ex Uff. VIII, ogni sei mesi, su supporto informatico, l'elenco delle certificazione emesse ai sensi della presente autorizzazione.

Art. 3.

1. La presente autorizzazione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed ha validità quinquennale.

2. Entro il periodo di validità della presente autorizzazione il Ministero dello sviluppo economico, si riserva la verifica della permanenza di cui alla presente autorizzazione, disponendo appositi controlli.

3. Qualsiasi variazione nello stato di diritto o di fatto, rilevante ai fini del mantenimento dei requisiti di cui al comma precedente, deve essere tempestivamente comunicato al Ministero dello sviluppo economico – Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione - Direzione generale del mercato, concorrenza, consumatori, vigilanza e normativa tecnica ex Uff. VIII.

4. Nel caso in cui, nel corso dell'attività anche a seguito dei previsti controlli, venga accertata la inadeguatezza delle capacità tecniche e professionali, o si constati la mancata osservanza dei criteri minimi fissati nell'allegato V del decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1996, n. 660, si procede alla revoca della presente autorizzazione.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato alla Commissione europea.

Roma, 24 aprile 2009

Il direttore generale: VECCHIO

09A05518

DECRETO 30 aprile 2009.

Determinazione delle misure del diritto annuale dovuto per l'anno 2009, dalle imprese alle camere di commercio.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Vista la legge 29 dicembre 1993, n. 580 concernente il riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura;

Visto l'art. 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, comma 3, come sostituito dall'art. 17 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, il quale stabilisce che il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica determina ed aggiorna la misura del diritto annuale dovuto ad ogni singola camera di commercio da parte di ciascuna impresa iscritta o annotata nel registro di cui all'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, da applicare secondo le modalità di cui al comma 4 stesso art. 17, ivi compresi gli importi minimi che

comunque non possono essere inferiori a quelli dovuti in base alla normativa vigente alla data di entrata in vigore della citata legge 23 dicembre 1999, n. 488, e quelli massimi, nonché gli importi dei diritti dovuti in misura fissa. Con lo stesso decreto sono altresì determinati gli importi del diritto applicabili alle unità locali;

Tenuto conto che la misura del diritto annuale è determinata in conformità alla metodologia di cui al comma 4 dell'art. 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, come sostituito dall'art. 17 della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Visto il comma 4, lettera *c)*, dell'art. 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, come sostituito dall'art. 17 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, il quale stabilisce che alla copertura del fabbisogno finanziario delle camere di commercio si sopperisce mediante diritti annuali fissi per le imprese iscritte o annotate nella sezione speciale del Registro delle imprese e mediante applicazione di diritti commisurati al fatturato dell'esercizio precedente, per gli altri soggetti;

Visto il comma 5 dell'art. 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580;

Visto l'art. 16 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96, concernente l'attuazione della direttiva 98/5/CE volta a facilitare l'esercizio permanente della professione di avvocato in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata acquisita la qualifica professionale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, con il quale è stato adottato il regolamento di attuazione dell'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, in materia di istituzione del Registro delle imprese;

Visto l'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 1999, n. 558, concernente la semplificazione delle norme in materia di Registro delle imprese;

Sentite, ai sensi dell'art. 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, le organizzazioni imprenditoriali di categoria, maggiormente rappresentative a livello nazionale e l'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

Decreta:

Art. 1.

1. Le misure del diritto annuale dovuto ad ogni singola camera di commercio da ogni impresa iscritta o annotata nel Registro di cui all'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, per l'anno 2009, sono determinate applicando le disposizioni del presente decreto.

Art. 2.

1. Per le imprese iscritte e per le imprese individuali annotate nella sezione speciale del Registro delle imprese il diritto annuale è dovuto nella misura fissa di € 88,00.

2. Per le imprese con ragione di società semplice non agricola il diritto annuale è dovuto nella misura di € 144,00.

3. Per le società iscritte nella sezione speciale di cui al comma 2 dell'art. 16 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96, il diritto annuale è dovuto nella misura di € 170,00.

Art. 3.

1. Per la sede legale di tutte le imprese iscritte nella sezione ordinaria del Registro delle imprese, ancorchè annotate nella sezione speciale, il diritto annuale è determinato applicando al fatturato dell'esercizio 2008 le seguenti misure fisse o aliquote per scaglioni di fatturato:

Scaglioni di fatturato		Aliquote
da €	**a €**	
0	100.000,00	€ 200,00 (misura fissa)
oltre 100.000,00	250.000,00	0,015%
oltre 250.000,00	500.000,00	0,013%
oltre 500.000,00	1.000.000,00	0,010%
oltre 1.000.000,00	10.000.000,00	0,009%
oltre 10.000.000,00	35.000.000,00	0,005%
oltre 35.000.000,00	50.000.000,00	0,003%
oltre 50.000.000,00		0,001% (fino ad un massimo di € 40.000)

Art. 4.

1. Le nuove imprese iscritte o annotate nella sezione speciale del Registro delle imprese nel corso del 2009 e dopo l'entrata in vigore del presente decreto, sono tenute al versamento dei diritti di cui all'art. 2 tramite modello F24 o direttamente allo sportello camerale, entro 30 giorni dalla presentazione della domanda dell'iscrizione o dell'annotazione.

2. Le nuove imprese iscritte nella sezione ordinaria del Registro delle imprese nel corso del 2009 e dopo l'entrata in vigore del presente decreto sono tenute a versare l'importo relativo alla prima fascia di fatturato pari a € 200,00, entro 30 giorni dalla presentazione della domanda dell'iscrizione, tramite modello F24 o direttamente allo sportello camerale.

3. Le nuove unità locali, che si iscrivono nel corso del 2009, appartenenti ad imprese già iscritte nella sezione ordinaria del Registro delle imprese, sono tenute al pagamento di un diritto pari al 20 per cento di quello definito al comma 2.

Art. 5.

1. Le imprese versano, per ciascuna delle proprie unità locali, in favore delle camere di commercio nel cui territorio hanno sede queste ultime, un importo pari al 20 per cento di quello dovuto per la sede principale, fino ad un massimo di € 200,00.

2. Le unità locali di imprese con sede principale all'estero di cui all'art. 9, comma 2, lettera *b)*, del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995 n. 581, devono versare per ciascuna di esse in favore della camera di commercio nel cui territorio competente ha sede l'unità locale, un diritto annuale pari a € 110,00.

3. Le sedi secondarie di imprese con sede principale all'estero devono versare per ciascuna di esse in favore della camera di commercio nel cui territorio competente hanno sede, un diritto annuale pari a € 110,00.

4. Non sono tenuti al pagamento del diritto annuale gli esercenti le attività economiche di cui all'art. 9, comma 2, lettera *a)* del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581.

Art. 6.

1. Il diritto annuale è versato, in unica soluzione, con le modalità previste dal capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro il termine previsto per il pagamento del primo acconto delle imposte sui redditi.

2. L'attribuzione alle singole camere di commercio delle somme relative al diritto annuale versato attraverso il modello F24 ha luogo mediante versamento sui conti di cassa di pertinenza di ciascuna camera di commercio.

Art. 7.

1. La quota del diritto annuale riscosso per l'anno 2009, considerato come il totale accreditato per diritto annuale sui conti di cassa delle singole camere di commercio alla data del 31 dicembre 2008, in base al presente decreto interministeriale da riservare al fondo perequativo di cui all'art. 18, comma 5, della legge 29 dicembre 1993 n. 580, è stabilita per ogni camera di commercio, applicando le seguenti aliquote percentuali:

3,9% sulle entrate da diritto annuale fino a € 5.164.569,00;

5,5% sulle entrate da diritto annuale oltre € 5.164.569,00 fino a € 10.329.138,00;

6,6% oltre € 10.329.138,00.

2. L'ammontare del fondo perequativo è utilizzato per il 55% a favore delle camere di commercio che presentano un ridotto numero di imprese e condizioni di rigidità di bilancio definite sulla base di indicatori di carattere economico-finanziario, tenendo conto, eventualmente, anche della presenza delle unità locali, e per il restante 45% per la realizzazione di progetti e di iniziative di sistema intesi a verificare e a migliorare lo stato di efficienza dell'esercizio delle funzioni amministrative attribuite da leggi dello Stato al sistema delle camere di commercio.

3. Le risorse del fondo perequativo destinate, ai sensi del comma 2, alla realizzazione di progetti e iniziative di sistema sono utilizzate, per l'importo di € 10.000.000,00, per contribuire ad una iniziativa straordinaria di sistema, che destini risorse aggiuntive rispetto agli analoghi interventi del 2007 almeno per complessivi € 30.000.000,00, alla realizzazione di interventi a sostegno dell'accesso al credito da parte delle piccole e medie imprese e a sostegno dell'occupazione, da attuare da parte del sistema delle camere di commercio secondo i criteri definiti in apposito accordo di programma fra il Ministero dello sviluppo economico e l'Unioncamere.

4. Per la ripartizione del fondo perequativo vengono applicati i criteri e le modalità stabiliti nel regolamento adottato con deliberazione del consiglio generale dell'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e approvato dal Ministero dello sviluppo economico.

5. L'Unione italiana delle camere di commercio riferisce, annualmente, al Ministero dello sviluppo economico, Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica, circa i risultati della gestione del fondo perequativo.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione.

Roma, 30 aprile 2009

Il Ministro dello sviluppo economico
SCAJOLA

Il Ministro dell'economia e delle finanze
TREMONTI

Registrato alla Corte dei conti il 14 maggio 2009
Ufficio di controllo atti Ministeri delle attività produttive, registro n. 1, foglio n. 334

09A05799

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

DECRETO 31 marzo 2009.

Impiegabilità in mare di prodotti composti da materiali inerti di origine naturale o sintetica, ad azione assorbente, per la bonifica dalla contaminazione da idrocarburi petroliferi.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA PROTEZIONE DELLA NATURA

Vista la legge 31 dicembre 1982, n. 979, recante disposizioni per la difesa del mare;

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, istitutiva del Ministero dell'ambiente;

Visto il decreto del Direttore generale per la difesa del mare in data 23 dicembre 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 35 del 12 febbraio 2003, dettante disposizioni per la «Definizione delle procedure per il riconoscimento di impiegabilità dei prodotti disperdenti ed assorbenti da impiegare in mare per la bonifica dalla contaminazione da idrocarburi petroliferi»;

Tenuto conto della necessità di ampliare le possibilità di riconoscimento di impiegabilità in mare anche ad altre tipologie di prodotti disinquinanti rispetto a quelle contemplate dal citato D.D. 23 dicembre 2002 come quella dei prodotti composti da materiali ad azione assorbente di origine vegetale o animale o minerale o sintetica e inerti dal punto di vista chimico e biologico;

Visto il proprio decreto DEC/DPN/1928 del 29 ottobre 2007 con il quale è istituito presso la Direzione generale per la protezione della natura un tavolo tecnico per la revisione del D.D. 23 dicembre 2002;

Preso atto delle indicazioni rappresentate dai membri del suddetto tavolo tecnico negli incontri del 18 novembre 2008 e del 13 marzo 2009, e di cui ai relativi verbali agli atti di questa Direzione, con le quali hanno positivamente valutato l'ammissibilità dal punto di vista tecnico alla procedura semplificata per il riconoscimento di impiegabilità in mare, di cui al presente decreto, dei prodotti composti da materiali di origine vegetale, animale o sintetica, purché inerti dal punto di vista chimico e biologico e purché siano rispettati determinate condizioni e requisiti per la loro immissione sul mercato, in considerazione della intrinseca innocuità nei confronti dell'ambiente marino di tali prodotti;

Ritenuto pertanto opportuno e conseguente procedere ad una semplificazione delle procedure per il riconoscimento di impiegabilità in mare per la bonifica dalla contaminazione da idrocarburi petroliferi dei suddetti prodotti composti da materiali di origine vegetale, animale o anche di origine sintetica, stante la loro intrinseca innocuità nei confronti dell'ambiente marino;

Decreta:

Art. 1.

1. Il presente decreto riconosce l'impiegabilità in mare di prodotti per la bonifica dalla contaminazione da idrocarburi petroliferi composti da materiali ad azione assorbente di origine vegetale o animale o minerale o sintetica e inerti dal punto di vista chimico e biologico.

Art. 2.

1. I prodotti composti da materiali di cui all'elenco riportato nell'allegato 1 al presente decreto, in considerazione della loro intrinseca innocuità nei confronti dell'ambiente marino, sono direttamente impiegabili in mare per la bonifica dalla contaminazione da idrocarburi petroliferi, solo qualora siano rispettate le seguenti condizioni:

il materiale che compone il prodotto deve risultare inerte dal punto di vista chimico e biologico anche a seguito di eventuali trattamenti;

il prodotto non deve contenere altre sostanze chimiche additive rispetto ai materiali di cui all'art. 1, fatta eccezione per l'involucro esterno che dovrà, esso stesso, essere del tutto inerte;

il prodotto non deve svolgere azione affondante nei confronti degli idrocarburi petroliferi;

il materiale che compone il prodotto non deve essere utilizzabile in forma libera ma deve essere contenuto in un involucro esterno.

2. I prodotti di cui al comma 1 potranno essere immessi sul mercato a condizione che siano accompagnati da una scheda tecnica e da una etichetta apposta sulla confezione che riportino le seguenti indicazioni:

denominazione del prodotto e della società produttrice;

soggetto responsabile della immissione sul mercato;

lista dei componenti;

forma in cui il prodotto è commercializzato;

modalità di conservazione;

modalità di impiego;

campo di impiego e capacità assorbente in relazione alle varie tipologie di idrocarburi petroliferi;

condizioni meteo-marine ottimali per l'impiego;

modalità per il recupero, il trattamento e/o e per lo smaltimento.

Art. 3.

1. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare potrà aggiornare l'elenco dei materiali di cui all'allegato 1 con frequenza non inferiore ai 6 mesi.

Art. 4.

1. Le società produttrici ovvero le società che intendano immettere sul mercato prodotti di cui all'art. 1 devono inviare una conseguente comunicazione al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare - Direzione generale per la protezione della natura - via Capitan Bavastro, 144 - 00147 Roma.

2. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare renderà pubblico, ai fini operativi, l'elenco dei prodotti composti da materiali ad azione assorbente di origine vegetale o animale o minerale o sintetica e inerti dal punto di vista chimico e biologico, impiegabili in mare per la bonifica dalla contaminazione da idrocarburi petroliferi, e ne curerà il suo aggiornamento.

Roma, 31 marzo 2009

Il direttore generale: COSENTINO

ALLEGATO 1

Materiali assorbenti di origine vegetale o animale:

paglia;

fibre di cellulosa;

sughero;

residui della lavorazione di vegetali;

piume di uccello.

Materiali assorbenti di origine minerale:

polveri vulcaniche;

perliti;

vermiculite;

zoeliti.

Materiali assorbenti di origine sintetica:

polipropilene;

polietilene;

poliuretano;

poliestere.

09A05665

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINAZIONE 28 aprile 2009.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Napreben», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Vista la legge n. 289/2002 (finanziaria 2003);

Visto il decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 16 luglio 2008, registrato dall'Ufficio centrale del bilancio al registro visti semplici, foglio n. 803, in data 18 luglio 2008, con il quale viene nominato il prof. Guido Rasi dDirettore generale dell'Agenzia italiana del farmaco;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 41, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto l'art. 5 della legge n. 222/2007 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 279 del 30 novembre 2007;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note CUF)», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 29 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 227 del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Vista la determina con la quale la società Merqurio Pharma S.r.l. ha ottenuto l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale Napreben;

Vista la domanda con la quale la ditta ha chiesto la riclassificazione del medicinale;

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico scientifica del 16/17 dicembre 2008;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale NAPREBEN (naprossene betainato sodico) nella confezione sottoelencata è riclassificato alle condizioni di seguito indicate:

confezione: «275 mg capsule rigide» 30 capsule rigide - A.I.C. n. 027669023 (in base 10), 0UDDJZ (in base 32) - classe di rimborsabilità: «C».

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura della confezione riclassificata del medicinale Napreben è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica «RR».

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 28 aprile 2009

Il direttore generale: RASI

09A05515

PROVVEDIMENTO 28 aprile 2009.

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita del medicinale per uso umano «Tyverb» (lapatinib). (Determinazione/C n. 270/2009).

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita del medicinale «Tyverb» (lapatinib) autorizzata con procedura centralizzata europea dalla Commissione europea con la decisione del 10 giugno 2008 ed inserita nel registro comunitario dei medicinali con i numeri:

EU/1/07/440/001 250 mg compressa rivestita con film uso orale blister (PA/ALU/PVC/ALU) 70 compresse;

EU/1/07/440/002 250 mg compressa rivestita con film uso orale blister (PA/ALU/PVC/ALU) 2x70 compresse.

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n.269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia ialiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia Italiana del Farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 16 luglio 2008, registrato dall'Ufficio centrale del bilancio al registro visti semplici, foglio n. 803 in data 18 luglio 2008, con il quale viene nominato il prof. Guido Rasi direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 41, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping»;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto l'art. 5 della legge n. 222/2007 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 279 del 30 novembre 2007;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 95, concernente l'attuazione della direttiva 2000/38/CE e l'introduzione di un elenco di farmaci da sottoporre a monitoraggio intensivo;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Visto il regolamento n. 726/2004/CE;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note CUF)», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 29 settembre 2006 pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 227 del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Vista la domanda con la quale la ditta ha chiesto la classificazione, ai fini della rimborsabilità;

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico - scientifica nella seduta del 10/11 febbraio 2009;

Vista la deliberazione n. 4 del 12 marzo 2009 del consiglio di amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del direttore generale;

Considerato che per la corretta gestione delle varie fasi della distribuzione, alla specialità medicinale Tyverb debba venir attribuito un numero di identificazione nazionale;

Determina:

Art. 1.

Descrizione del medicinale e attribuzione numero AIC

Alla specialità medicinale TYVERB (lapatinib) nelle confezioni indicate vengono attribuiti i seguenti numeri di identificazione nazionale:

confezioni:

250 mg compressa rivestita con film uso orale blister (PA/ALU/PVC/ALU) 70 compresse - AIC n. 038633018/E (in base 10), 14UZKU (in base 32);

250 mg compressa rivestita con film uso orale blister (PA/ALU/PVC/ALU) 2 x 70 compresse - AIC n. 038633020/E (in base 10), 14UZKW (in base 32).

Indicazioni terapeutiche: Tyverb in associazione con capecitabina è indicato nel trattamento di pazienti affetti da carcinoma mammario avanzato o metastatico, il cui tumore sovraesprime l'ErB2 (HER2). La malattia deve essere in progressione dopo che i pazienti abbiano ricevuto un trattamento che deve aver incluso antracicline e taxani ed una terapia con trastuzumab per malattia metastatica.

Art. 2.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale Tyverb (lapatinib) è classificata come segue:

confezione: 250 mg compressa rivestita con film uso orale blister (PA/ALU/PVC/ALU) 70 compresse - AIC n. 038633018/E (in base 10), 14UZKU (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «H».

Prezzo ex factory (IVA esclusa): 1225,00 euro.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): 2021,75 euro.

Ai fini delle prescrizioni a carico del SSN, i centri utilizzatori dovranno compilare la scheda raccolta dati informatizzata di arruolamento che indica i pazienti eleggibili e la scheda di follow-up e applicare le condizioni negoziali secondo le indicazioni pubblicate sul sito http://monitoraggio-farmaci.agenziafarmaco.it, categoria Antineoplastici, che costituiscono parte integrante della presente determinazione.

Art. 3.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale TYVERB è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile in ambiente ospedaliero o in una struttura ad esso assimilabile o in ambito extraospedaliero secondo le disposizioni delle regioni e delle Province Autonome. (OSP2);

Art. 4.

Farmacovigilanza

Il presente medicinale è inserito nell'elenco dei farmaci sottoposti a monitoraggio intensivo delle sospette reazioni avverse di cui al decreto del 21 novembre 2003 (GU 01/12/2003) e successivi aggiornamenti; al termine della fase di monitoraggio intensivo vi sarà la rimozione del medicinale dal suddetto elenco;

Art. 5.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 28 aprile 2009

Il direttore generale: RASI

09A05506

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento della personalità giuridica alla Parrocchia «Trasfigurazione», in Bitritto

Con decreto del Ministro dell'interno in data 20 marzo 2009, viene riconosciuta la personalità giuridica civile alla Parrocchia «Trasfigurazione», con sede in Bitritto (Bari).

09A05510

Estinzione della Reale Arciconfraternita di S. Maria della Carità eretta nella chiesa dell'Incoronata, in Napoli

Con decreto del Ministro dell'interno in data 20 marzo 2009, viene estinta la Reale Arciconfraternita di S. Maria della Carità eretta nella chiesa dell'Incoronata, con sede in Napoli.

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

Il patrimonio di cui è titolare l'ente soppresso è devoluto come segue: i comprensori cimiteriali ubicati nel Camposanto di Napoli, sono attribuiti in proprietà alla R. Arciconfraternita di S. Maria dell'Arco, con sede in Napoli.

09A05511

Estinzione della R. Arciconfraternita di S. Barbara dei Cannonieri e Marinai, in Napoli

Con decreto del Ministro dell'interno in data 20 marzo 2009, viene estinta la R. Arciconfraternita di S. Barbara dei Cannonieri e Marinai, con sede in Napoli.

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

Il patrimonio di cui è titolare l'ente soppresso è devoluto come segue: l'Oratorio denominato «S. Barbara dei Cannonieri», con relative pertinenze, sito in Napoli, è attribuito in proprietà all'Arciconfraternita dell'Avvocata e Cappella di S. Maria del Bisogno in S. Eligio, con sede in Napoli, i comprensori cimiteriali ubicati nel Camposanto di Napoli, sono attribuiti in proprietà all'Arciconfraternita di S. Maria dell'Avvocata e Cappella di S. Maria del Bisogno in S. Eligio, con sede in Napoli.

09A05512

Estinzione della Confraternita di S. Maria del Piliero in S. Nicola alla Dogana, in Napoli

Con decreto del Ministro dell'interno in data 20 marzo 2009, viene estinta la Confraternita di S. Maria del Piliero in S. Nicola alla Dogana, con sede in Napoli.

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

Il patrimonio di cui è titolare l'ente soppresso è devoluto come segue: i comprensori cimiteriali ubicati nel Camposanto di Napoli Barra, sono attribuiti in proprietà alla R. Arciconfraternita dell'«Immacolata Concezione a S. Efremo Nuovo», con sede in Napoli.

09A05513

Estinzione della R. Arciconfraternita di S. Maria delle Grazie a Piazza Cavour, in Napoli

Con decreto del Ministro dell'interno in data 20 marzo 2009, viene estinta la R. Arciconfraternita di S. Maria delle Grazie a Piazza Cavour, con sede in Napoli.

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

Il patrimonio di cui è titolare l'ente soppresso è devoluto come segue: l'Oratorio denominato «S. Maria delle Grazie» con relative pertinenze, è attribuito in proprietà alla Parrocchia di S. Giovanni Evangelista a Porta S. Gennaro, con sede in Napoli; i comprensori cimiteriali ubicati nel Camposanto di Napoli, sono attribuiti in proprietà all'Arciconfraternita delle «Sante Orsola e Caterina dei Rossi», con sede in Napoli.

09A05514

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Sospensione dell'autorizzazione alla società Sicilcryo S.r.l. alla produzione di gas medicinali per uso umano

Con il provvedimento n. aG - 49/2009 del 30 aprile 2009 è stata sospesa, ai sensi dell'art. 146 del decreto legislativo n. 219 del 24 aprile 2006, l'autorizzazione alla produzione di gas medicinali dell'officina farmaceutica sita in Marineo (Palermo) via Contrada Luisa S.S. 118 Km 8,150, rilasciata alla società Sicilcryo S.r.l.

09A05523

RETTIFICHE

Avvertenza. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati, ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo all'avviso del Ministero per i beni e le attività culturali, recante: «Avviamento della procedura prevista dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 febbraio 2009, n. 31 relativa al contrassegno da apporre sui supporti». (Avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 104 del 7 maggio 2009).

Il titolo del decreto citato in epigrafe, riportato nel sommario e alla pag. 40, seconda colonna, della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, è sostituito dal seguente: «*Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 febbraio 2009, n. 31, relativo al contrassegno da apporre sui supporti ai sensi dell'art. 181*-bis *della legge 22 aprile 1941, n. 633. Regola tecnica definitiva adottata a conclusione della procedura di notifica (n. 2008/0162/I) avviata dal Governo italiano, in data 23 aprile 2008, ai sensi della direttiva n. 98/34/CE*».

09A05814

ITALO ORMANNI, *direttore*

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(GU-2009-GU1-114) Roma, 2009 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

€ 1,00